



GIUFFRÈ EDITORE



GIORGIO LATTANZI

CODICE PENALE

ANNOTATO CON LA GIURISPRUDENZA

PERCORSI

2015

**ADDENDA
GRATUITA DI
AGGIORNAMENTO**

(coupon all'interno)

Sezione non inclusa

ABBREVIAZIONI

Organi giudiziari:

A	Corte d'appello
Ass.	Corte d'assise
Ass. A.	Corte d'assise d'appello
Cass.	Corte di cassazione
C conti	Corte dei conti
C cost.	Corte costituzionale
Gip	Giudice per le indagini preliminari
Gup	Giudice dell'udienza preliminare
P	Pretura
p.m.	Pubblico ministero
S.U.	Sezioni unite della Corte di cassazione
T	Tribunale
T mil.	Tribunale militare
T min.	Tribunale per i minorenni
T sorv.	Tribunale di sorveglianza

Riviste:

AC	Archivio della circolazione
AGCS	Archivio giuridico della circolazione e sinistri
ANPP	Archivio della nuova procedura penale
AP	Archivio penale
BBTC	Banca, borsa e titoli di credito
CD	Critica del diritto
CDS	Consiglio di Stato
CED	Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione
CP	Cassazione penale
CPMA	Cassazione penale Massimario annotato
CRP	Critica penale
DA	Diritto di autore
DE	Diritto ecclesiastico
DF	Diritto fallimentare
DFG	Diritto di famiglia
DG	Diritto e giustizia
DII	Diritto dell'informazione e dell'informatica
DP	Difesa penale
DPP	Diritto penale e processo
DPT	Diritto e pratica tributaria
DR	Diritto delle radiodiffusioni e delle telecomunicazioni
FA	Foro ambrosiano
FI	Foro italiano
FL	Fallimento
FN	Foro napoletano
FP	Foro penale
GA	Giurisprudenza agraria
GC	Giurisprudenza costituzionale
GCCC	Giurisprudenza completa della Corte di cassazione
GCM	Giurisprudenza commerciale
GCMA	Giustizia civile Massimario annotato
GCV	Giustizia civile
GG	Gazzetta giuridica Giuffrè Italia Oggi
GI	Giurisprudenza italiana
GM	Giurisprudenza di merito
GP	Giustizia penale

<i>GD</i>	Guida al diritto
<i>IP</i>	Indice penale
<i>J</i>	Jus
<i>LP</i>	Legislazione penale
<i>MGL</i>	Massimario giuridico del lavoro
<i>MP</i>	Massimario penale
<i>MT</i>	Monitore dei tribunali
<i>ND</i>	Nuovo diritto
<i>NGL</i>	Notiziario giuridico del lavoro
<i>QG</i>	Questione giustizia
<i>RAS</i>	Rassegna dell'Avvocatura dello Stato
<i>RCP</i>	Responsabilità civile e previdenza
<i>RDC</i>	Rassegna di diritto cinematografico
<i>RDF</i>	Rassegna di diritto farmaceutico
<i>RDI</i>	Rivista di diritto industriale
<i>RDL</i>	Rivista di diritto del lavoro
<i>RDN</i>	Rivista di diritto navale
<i>RGCT</i>	Rivista giuridica della circolazione
<i>RGE</i>	Rivista giuridica dell'edilizia
<i>RGL</i>	Rivista giuridica del lavoro
<i>RGS</i>	Rivista giuridica della scuola
<i>RGSD</i>	Rivista giuridica sarda
<i>RGU</i>	Rassegna giuridica umbra
<i>RIDP</i>	Rivista italiana di diritto penale
<i>RIDPP</i>	Rivista italiana di diritto e procedura penale
<i>RIML</i>	Rivista italiana di medicina legale
<i>RN</i>	Rivista del notariato
<i>RP</i>	Rivista penale
<i>RPEC</i>	Rivista penale dell'economia
<i>RPL</i>	Rivista di polizia
<i>RSP</i>	Rassegna di studi penitenziari
<i>RTDPE</i>	Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia
<i>SJ</i>	Studium juris
<i>SP</i>	La scuola positiva
<i>TR</i>	Temi romana
<i>VN</i>	Vita notarile

Abbreviazioni correnti:

abr.	abrogato
art.	articolo
artt.	articoli
c.c.	codice civile
cfr.	confronta
cit.	citato
Cost.	costituzione della Repubblica italiana
c.p.	codice penale
c.p.c.	codice di procedura civile
c.p.p.	codice di procedura penale
cpv.	capoverso
d.l.	decreto legge
d.lg.	decreto legislativo
d.lg.lt.	decreto legislativo luogotenenziale
d.m.	decreto ministeriale
d.P.R.	decreto del Presidente della Repubblica
disp. att.	disposizione di attuazione
disp. prel.	disposizioni sulla legge in generale (o preliminari al codice civile)
G.U.	gazzetta ufficiale della Repubblica italiana
l.	legge
l. cost.	legge costituzionale
l. reg.	legge regionale
m.	massima
n.	numero
nt.	nota
lett.	lettera
ord. giud.	ordinamento giudiziario
ord. pen.	ordinamento penitenziario
§	paragrafo
r.d.	regio decreto

r.d.l.	regio decreto legge
r.d.lg.	regio decreto legislativo
reg.	regolamento
sent.	sentenza
t.u.	testo unico
t.u.l.p.s.	testo unico leggi di pubblica sicurezza
v.	vedi

Sezione non inclusa

Acquista
qui

**COSTITUZIONE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E ALTRE DISPOSIZIONI
FONDAMENTALI**

1. COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

(G.U. del 27 dicembre 1947, n. 298) ⁽¹⁾.

(1) Era stato approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, un testo di legge costituzionale, recante « Modifiche alla Parte II della Costituzione », pubblicato in G.U. 18 novembre 2005, n. 269. A seguito del referendum popolare confermativo, tenutosi il 25-26 giugno 2006, la Presidenza del Consiglio dei ministri, con Comunicato pubblicato in G.U. 25 luglio 2006, n. 171, ha reso noto che il risultato della votazione « non è stato favorevole all'approvazione del testo della citata legge costituzionale ».

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la deliberazione dell'Assemblea costituente, che nella seduta del 22 dicembre 1947 ha approvato la Costituzione della Repubblica italiana:

Vista la XVIII disposizione finale della Costituzione;

PROMULGA

la Costituzione della Repubblica italiana nel seguente testo:

PRINCIPI FONDAMENTALI

- 1** L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
- 2** La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali, ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
- 3** Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
- 4** La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
- 5** La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.
- 6** La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.
- 7** Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi ⁽¹⁾. Le modificazioni dei Patti, in ogni parte, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

(1) L. 27 maggio 1929, n. 810 (G.U. 5 giugno 1929, n. 130) e l. 25 marzo 1985, n. 121 (G.U. 10 aprile 1985, n. 85, suppl. ord.).

8 Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze ⁽¹⁾.

(1) V. l. 11 agosto 1984, n. 449 (G.U. 12 agosto 1984, n. 222), l. 22 novembre 1988, n. 516 (G.U. 2 dicembre 1988, n. 283), l. 22 novembre 1988, n. 517 (G.U. 2 dicembre 1988, n. 283), l. 8 marzo 1989, n. 101 (G.U. 23 marzo 1989, n. 69), l. 12 aprile 1995, n. 116 (G.U. 22 aprile 1995, n. 94), l. 29 novembre 1995, n. 520 (G.U. 7 dicembre 1995, n. 286), l. 30 luglio 2012, n. 126 (G.U. 7 agosto 2012, n. 183), l. 30 luglio 2012, n. 127 (G.U. 7 agosto 2012, n. 183), l. 30 luglio 2012, n. 128 (G.U. 7 agosto 2012, n. 183), l. 31 dicembre 2012, n. 245 (G.U. 17 gennaio 2013, n. 14) e l. 31 dicembre 2012, n. 246 (G.U. 17 gennaio 2013, n. 14), riguardanti rispettivamente la Tavola Valdese, le Chiese cristiane avventiste, le Assemblee di Dio, le Comunità ebraiche, l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia, la Chiesa Evangelica Luterana in Italia, la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni, la Chiesa apostolica in Italia, l'Unione Buddhista Italiana e l'Unione Induista Italiana.

9 La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

10 L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l'extradizione dello straniero per reati politici ⁽¹⁾.

(1) V. art. unico l. cost. 21 giugno 1967, n. 1 (G.U. 3 luglio 1967, n. 164), secondo cui l'ultimo comma dell'art. 10 e l'ultimo comma dell'art. 26 Cost. non si applicano ai delitti di genocidio. V. anche art. 698 c.p.p.

11 L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

12 La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni ⁽¹⁾.

(1) Sull'uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione europea v. l. 5 febbraio 1998, n. 22.

PARTE I

Diritti e doveri dei cittadini

TITOLO I

Rapporti civili

13 La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per autorità giudiziaria e nei soli casi e modi

Termine estratto capitolo

Acquista
qui

CODICE PENALE

R.D. 19 OTTOBRE 1930, N. 1398

APPROVAZIONE DEL TESTO DEFINITIVO DEL CODICE PENALE

VITTORIO EMANUELE III

Per grazia di Dio e per Volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2260, che delega al Governo del Re la facoltà di emendare il codice penale;
Sentito il parere della Commissione parlamentare, à termini dell'articolo 2 della legge predetta;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

1. Il testo definitivo del codice penale portante la data di questo giorno è approvato ed avrà esecuzione a cominciare dal 1° luglio 1931.

2. Un esemplare del suddetto testo definitivo del codice penale, firmato da Noi e contrassegnato dal Nostro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, servirà di originale e sarà depositato e custodito nell'Archivio del Regno.

3. La pubblicazione del predetto codice si eseguirà col trasmetterne un esemplare stampato a ciascuno dei Comuni del Regno, per essere depositato nella sala comunale, e tenuto ivi esposto, durante un mese successivo, per sei ore in ciascun giorno, affinché ognuno possa prenderne cognizione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - ROCCO

Visto il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1930.

Atti del Governo, registro 301, foglio 58 - Mancini.

Termine estratto capitolo

LIBRO SECONDO
DEI DELITTI IN PARTICOLARE

TITOLO I Dei delitti contro la personalità dello Stato

CAPO I – Dei delitti contro la personalità internazionale dello Stato

241 **Attentati contro l'integrità, l'indipendenza e l'unità dello Stato.**

[i] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti violenti diretti o idonei a sottoporre il territorio dello Stato o una parte di esso alla sovranità di uno Stato straniero, ovvero a menomare l'indipendenza o l'unità dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a dodici anni.

[ii] La pena è aggravata se il fatto è commesso con violazione dei doveri inerenti l'esercizio di funzioni pubbliche (1).

(1) *Articolo così sostituito dall'art. 11. 24 febbraio 2006, n. 85 (Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione). Il testo precedente era il seguente: « Chiunque commette un fatto diretto a sottoporre il territorio dello Stato o una parte di esso alla sovranità di uno Stato straniero, ovvero a menomare l'indipendenza dello Stato è punito con l'ergastolo.*

Alla stessa pena soggiace chiunque commette un fatto diretto a disciogliere l'unità dello Stato, o a distaccare dalla madre Patria [una colonia] o un altro territorio soggetto, anche temporaneamente, alla sua sovranità ».

competenza: Corte d'Assise

arresto: obbligatorio

fermo: consentito

custodia cautelare in carcere: consentita

altre misure cautelari personali: consentite

procedibilità: d'ufficio

Codice penale militare di pace:

Art. 77. (Alto tradimento) [sost. dall'art. 21. 23 marzo 1956, n. 167]. – *Il militare, che commette alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato preveduti dagli articoli 241, 276, 277, 283, 285, 288, 289 e 290-bis del codice penale, modificati dal decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288, e dalla legge 11 novembre 1947, numero 1317, è punito a norma delle corrispondenti disposizioni dello stesso codice, aumentata di un terzo la pena della reclusione.*

È punito con l'ergastolo il militare che commette alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 242 e 284 del codice penale per il solo fatto di essere insorto in armi, o di aver portato le armi contro lo Stato, ovvero di aver partecipato ad una insurrezione armata.

GIURISPRUDENZA ■ 1 Questioni di legittimità costituzionale ■ 2 Natura giuridica del reato ■ 3 Soggetto passivo ■ 4 Elemento oggettivo ■ 5 Consumazione ■ 6 Circostanze attenuanti ■ 7 Rapporti con altri reati.

La giurisprudenza sotto riportata si riferisce al testo dell'articolo anteriore alla riforma del 2006.

■ **1 – Questioni di legittimità costituzionale.**

Il principio di tassatività-legalità stabilito dagli artt. 1 c.p. e 25 comma 2 Cost. non risulta per alcun verso violato dalle previsioni contenute negli artt. 241 e 283 c.p. poiché gli attentati si pongono come ipotesi di divieto espressamente previste e denominate dal legislatore attraverso modelli soggettivamente ed oggettivamente compiuti, ai quali l'opportuna indagine giudiziale può sicuramente e determinatamente adeguare i fatti concreti posti in essere dai singoli. *Cass., sez. I, 27 novembre 1968 - 27 maggio 1969, n. 1569, CED 111427*

I delitti di attentato previsti dagli artt. 241 e 283 c.p. sono compiutamente definiti dal legislatore sia nella direzione volitiva

dell'agente sia nell'idoneità causale del fatto materiale realizzato, onde il giudice può affermare non solo la contraddittorietà del reato ad un preciso precetto normativo, ma anche la corrispondenza del fatto concreto ad un fatto astrattamente descritto nella legge con sufficienza di notazioni caratterizzanti. Ne deriva che le norme predette come non violano il principio della tassatività, così pure non contrastano con il diverso, ma affine, principio della tipicità, in base al quale nel modello della legge devono essere compresi tutti gli elementi e tutte le circostanze di natura oggettiva, inerenti quantitativamente e qualitativamente alla nozione delle singole ipotesi criminose. *Cass., sez. I, 27 novembre 1968 - 27 maggio 1969, n. 1569, CED 111428*

■ 2 - Natura giuridica del reato.

Il reato di attentato all'integrità dello Stato è un delitto di **mera condotta** (cosiddetto formale) alla cui struttura rimane estraneo un vero e proprio risultato esteriore di danno, onde non occorre la prova di insorgenza della probabilità del danno medesimo. *Cass., S.U., 19 giugno 1957, Toffanin ed altri, GP 58, III, 1; RP 57, II, 874; RIDPP 58, 137*

■ 3 - Soggetto passivo.

Se è vero che lo stato è il soggetto passivo generale di tutti i reati, esso, nei delitti preveduti dal capo secondo del titolo primo del libro secondo del codice, ne è il soggetto passivo particolare, essendo il titolare dei beni giuridici specifici direttamente protetti dalle relative norme e che sono costituiti dagli interessi fondamentali della personalità dello stato, attinendo essi alla inviolabilità del presente ordinamento politico, alla esistenza, alla incolumità ed al decoro dei supremi organi dello stato e al decoro della nazione italiana. *Cass., sez. I, 26 giugno 1981 - 21 ottobre 1981, n. 9537, Agnellini, CED 150637*

Il denunciante che non sia anche persona offesa dal reato non ha diritto di essere informato della richiesta di archiviazione e non è, pertanto, legittimato a proporre ricorso per cassazione nel caso di omesso avviso della richiesta. (Fattispecie in tema di attentato all'integrità dello Stato). *Cass., sez. I, 2 marzo 1994 - 19 aprile 1994, n. 1059, Di Bianco, CED 198266*

■ 4 - Elemento oggettivo.

Per la sussistenza del delitto di cui all'art. 241 c.p. (attentati contro l'integrità, l'indipendenza o l'unità dello Stato), è necessario e sufficiente che il fatto commesso dall'agente, per la sua natura, le sue caratteristiche, la sua sintomaticità, sia espressione di un tale agire (non inidoneo) da potersi, alla stregua dei canoni della logica valutativa delle azioni umane, considerare come iniziazione d'opera ideata, messa in esecuzione di concepito progetto, **passaggio dalla fase preparatoria alla fase esecutiva di efficiente programma**, avente per obiettivo ultimo il risultato della sottoposizione del territorio dello Stato o di una parte di esso alla sovranità di Stato straniero. *Cass., S.U., 18 marzo 1970 - 30 novembre 1970, n. 1, CPMA 70, 1595*

I fatti previsti dagli artt. 241 e 283 c.p. possono anche estrinsecarsi in **manifestazioni volte a coartare la volontà degli organi dello Stato** competenti in materia di modifica del territorio o della Costituzione, in modo da indurli a concessioni cui altrimenti non avrebbero liberamente consentito, manifestazioni cioè idonee a produrre una menomazione solo mediata ed indiretta dei beni protetti. *Cass., sez. I, 27 novembre 1968 - 27 maggio 1969, n. 1569, CPMA 70, 362*

Il principio sancito dall'art. 49 c.p. in materia di punibilità dell'incriminazione di un puro intento criminale non si applica ai delitti di attentato previsti dagli artt. 241 e 283 c.p. *Cass., sez. I, 27 novembre 1968 - 27 maggio 1969, n. 1569, AP 70, II, 8; Cass., sez. I, 14-18 marzo 1970, Kofler e altri, RP 70, II, 974; GP 71, II, 328 e 329*

■ 5 - Consumazione.

Il delitto di attentato, allorché risulti costituito, come nell'art. 241 c.p., dal compimento di atti diretti ad un determinato fine, va inquadrato nella figura dei c.d. reati di direzione, la cui caratteristica è che possono essere realizzati da qualsiasi specie di condotta, purché diretta verso un determinato evento, con una anticipazione del momento consumativo, che prescinde dal compimento degli atti necessari alla produzione dell'evento tendenzialmente perseguito. *Cass., sez. I, 27 novembre 1968 - 27 maggio 1969, n. 1569, Muther, CED 111424*

■ 6 - Circostanze attenuanti.

Ove il reato sia una manifestazione di lotta politica, non basta, perché possa profilarsi l'**attenuante dei motivi di particolare valore morale o sociale**, l'elemento psicologico della ispirazione dell'azione agli ideali programmatici della intrapresa lotta politica, ma occorre la ricognizione della sicura conformità a giustizia di quegli ideali, il che può aversi in determinati eventuali casi, come quando, ad esempio, esista un conflitto tra il precetto della legge penale e quello superiore della legge morale. E, pertanto, tale attenuante non può riconoscersi agli appartenenti ad una minoranza linguistica che commettano dei reati mossi dall'ideale di riunire il territorio dove abitano alla pretesa madre patria, quando, per l'assenza di una legislazione discriminatoria o di direttive di governo ispirate a faziosità o di distorsioni nei metodi di gestione della cosa pubblica da parte delle autorità amministrative, non può dirsi che dette persone vivano in una condizione di oppressione, sotto una specie di giogo. *Cass., S.U., 18 marzo 1970 - 30 novembre 1970, n. 1, CPMA 70, 1595*

■ 7 - Rapporti con altri reati.

Il delitto previsto dall'art. 435 c.p., ove non integri una detenzione al solo fine specifico di commettere reati contro la pubblica incolumità, ma riveli altresì nell'agente la consapevolezza che con quei reati avranno esecuzione i progetti di un sodalizio delinquenziale di cui si fa parte e che volutamente si approvano e si eseguono (violazione degli artt. 241 o 283 c.p.), concorre sia con il delitto di cospirazione che con quelli di attentato all'integrità dello stato o alla costituzione. *Cass., sez. I, 27 novembre 1968 - 27 maggio 1969, n. 1569, CED 111434*

242 Cittadino che porta le armi contro lo Stato italiano.

[I] Il cittadino che porta le armi contro lo Stato, o presta servizio nelle forze armate di uno Stato in guerra contro lo Stato italiano, è punito con l'ergastolo. Se esercita un comando superiore o una funzione direttiva è punito con l'ergastolo (1).

[II] Non è punibile chi, trovandosi, durante le ostilità, nel territorio dello Stato nemico, ha commesso il fatto per esservi stato costretto da un obbligo impostogli dalle leggi dello Stato medesimo.

[III] Agli effetti delle disposizioni di questo titolo, è considerato cittadino [41] anche chi ha perduto per qualunque causa la cittadinanza italiana.

[IV] Agli effetti della legge penale, sono considerati Stati in guerra contro lo Stato italiano [268] anche gli aggregati politici che, sebbene dallo Stato italiano non riconosciuti come Stati, abbiano tuttavia il trattamento di belligeranti.

(1) La sanzione originaria era la pena di morte, v. sub art. 17.

V. sub art. 241 per i militari.

competenza: Corte d'Assise

arresto: obbligatorio

fermo: consentito
custodia cautelare in carcere: consentita
altre misure cautelari personali: consentite
procedibilità: d'ufficio

GIURISPRUDENZA ■ 1 Soggetto attivo ■ 2 Esimente della costrizione.

■ 1 - Soggetto attivo.

Anche gli allogeni dell'Alto Adige, che hanno perduto la cittadinanza italiana per opzione sono da considerare cittadini e quindi punibili a norma dell'art. 242. *Cass.*, 2 maggio 1946, *Mittermayer*, *FI* 46, II, 137; *AP* 47, II, 153, *nt. CANSACCHI*; *RP* 46, 683

■ 2 - Esimente della costrizione.

Agli *alto-atesini*, che hanno perduto la cittadinanza italiana ed

hanno acquistato la cittadinanza germanica, i quali siano stati coattivamente arruolati nelle forze armate tedesche durante l'occupazione bellica dell'Alto Adige, spetta per il reato di collaborazionismo l'esimente dell'art. 242 comma 2, perché la locuzione « territorio dello Stato nemico » comprende estensivamente anche il territorio italiano invaso ed occupato militarmente dal nemico che vi esercitò la sua sovranità *de facto*. *Cass.*, 13 maggio 1955, *Moroder*, *RIDPP* 56, 676

243 Intelligenze con lo straniero a scopo di guerra contro lo Stato italiano.

[1] Chiunque tiene intelligenze con lo straniero affinché uno Stato estero muova guerra o compia atti di ostilità contro lo Stato italiano, ovvero commette altri fatti diretti allo stesso scopo, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

[n] Se la guerra segue, si applica l'ergastolo ⁽¹⁾; se le ostilità si verificano, si applica l'ergastolo.

(1) *La sanzione originaria era la pena di morte, v. sub art. 17.*

competenza: Corte d'Assise

arresto: obbligatorio

fermo: consentito

custodia cautelare in carcere: consentita

altre misure cautelari personali: consentite

procedibilità: d'ufficio

244 Atti ostili verso uno Stato estero, che espongono lo Stato italiano al pericolo di guerra.

[1] Chiunque, senza l'approvazione del Governo, fa arruolamenti o compie altri atti ostili contro uno Stato estero, in modo da esporre lo Stato italiano al pericolo di una guerra, è punito con la reclusione da sei a diciotto anni ⁽¹⁾; se la guerra avviene, è punito con l'ergastolo.

[n] Qualora gli atti ostili siano tali da turbare soltanto le relazioni con un Governo estero, ovvero da esporre lo Stato italiano o i suoi cittadini, ovunque residenti, al pericolo di rappresaglie o di ritorsioni, la pena è della reclusione da tre a dodici anni ⁽¹⁾. Se segue la rottura delle relazioni diplomatiche, o se avvengono le rappresaglie o le ritorsioni, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni [313] ⁽¹⁾.

(1) *Pene modificate dall'art. 71. 12 maggio 1995, n. 210. Le pene originarie erano, nel primo comma, « da cinque a dodici anni » e, nel secondo comma « da due a otto anni » e « da tre a dieci anni ».*

competenza: Corte d'Assise

arresto: obbligatorio

fermo: consentito

custodia cautelare in carcere: consentita

altre misure cautelari personali: consentite

procedibilità: con l'autorizzazione del Ministro della giustizia

GIURISPRUDENZA ■ 1 Natura giuridica del reato ■ 2 Elemento oggettivo: a) arruolamento; b) atti ostili; c) turbamento delle relazioni con un governo estero (secondo comma); d) Stato estero ■ 3 Elemento soggettivo.

■ 1 - Natura giuridica del reato.

Il delitto di cui all'art. 244 è di **mero pericolo**; basta l'attitudine degli atti a produrre uno degli effetti previsti dalla norma, non occorrendo che gli effetti si realizzino: per l'elemento morale basta la volontà di porre in essere l'atto ostile con la coscienza della sua ostilità. *Cass.*, 7 giugno 1950, *Scattolini*, *RIDP* 52, 101, *nt. DELL'AN-*

DRO

■ 2 - Elemento oggettivo: a) arruolamento.

L'attività di **arruolamento** contro uno Stato estero punita dall'art. 244 si differenzia da quella di reclutamento di mercenari di

cui all'art. 4 della l. 12 maggio 1995, n. 210, in quanto mentre la prima presuppone la stipulazione di un contratto e l'inquadramento dell'arruolato in una struttura militare, la seconda, in adempimento dell'obbligo internazionale assunto con la Convenzione ONU del 4 dicembre 1989, ha una portata più ampia, comprendendo ogni attività di reperimento di persone disponibili ad operazioni militari mercenarie e di raggiungimento di un accordofinanziato al loro impiego. *Cass.*, sez. VI, 1 luglio 2003 - 25 settembre 2003, n. 36776, *CED* 226050; *CP* 04, 852

Il termine « **reclutamento** » contenuto nell'art. 4 della l. 12 maggio 1995 n. 210, di ratifica ed esecuzione della convenzione

internazionale contro il reclutamento e l'utilizzazione dei mercenari (adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 4 dicembre 1989) ha una portata più ampia rispetto all'attività di « arruolamento » contro uno Stato estero punita dall'art. 244 c.p., in quanto comprende sia l'attività di reperimento di persone disponibili ad attività militari mercenarie, sia il raggiungimento di un accordo finalizzato al loro impiego. *Cass., sez. I, 5 marzo 2009 - 27 marzo 2009, n. 13597, CED 243149*

b) atti ostili. Costituiscono atti ostili verso uno Stato estero l'invasione, seguita da incendio e danneggiamento dei locali, oltreché da violenze alle persone addette, degli uffici del British Council di Roma; gli atti incriminati costituiscono una evidente e clamorosa ipotesi di manifestazione di inimicizia, elencata dagli interpreti della locuzione « atti ostili » come integrativa dell'elemento materiale del delitto predetto. *Cass., 17 ottobre 1958, Troilo, RIDP 59, 1234, nt. DEAN*

Pur essendo il delitto di cui all'art. 244 reato di pericolo, non integra gli elementi di detto reato il fatto di chi in un giornale murale accusi le forze armate americane, e i loro comandanti, combattenti in Corea, della consumazione di efferati delitti. *Ass Roma, 7 marzo 1953, Venditti, FI 53, II, 183*

Non tutti gli atti ostili sono considerati elementi materiali del delitto, ma solo quelli che per la loro importanza e gravità sono idonei a turbare le relazioni internazionali. *Ass Mantova, 23 giugno 1955, Pesce, RP 55, II, 975; RIDPP 55, 646*

c) turbamento delle relazioni con un governo estero (secondo comma). Il turbamento delle relazioni internazionali, di cui all'art. 244 c.p., nell'ipotesi prevista dalla prima parte del capoverso, sussiste non solo quando gli atti ostili commessi possono provocare lo stato di guerra o la rottura delle relazioni diplomatiche, ma anche quando sia dato adito a controversie interna-

zionali che in qualunque modo possano turbare le relazioni internazionali sino ad allora esistenti, come quando si abbia per conseguenza la richiesta di riparazioni. *Cass., 17 ottobre 1958, Troilo, RIDP 59, 1234, nt. DEAN*

d) Stato estero. Concreta l'ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 244 c.p. il creare e diffondere falsi notiziari intorno all'attività politica della Città del Vaticano, non potendosi a quest'ultima contestare la qualità di Stato estero. Peraltro, poiché lo S.C.V. venne costituito non solo per « assicurare alla Santa Sede l'assoluta e visibile indipendenza » ma anche per garantire alla stessa una « sovranità indiscutibile nel campo internazionale », non può revocarsi in dubbio che ogni atto ostile contro la Santa Sede costituisce anche atto ostile contro lo Stato della Città del Vaticano e che il turbamento delle relazioni internazionali contro la Santa Sede si ripercuota sulle relazioni internazionali con lo S.C.V., determinando così l'applicabilità dell'art. 244 c.p., che considera le relazioni internazionali in genere e non solo quelle diplomatiche. *Cass., 7 giugno 1950, Scattolini, RIDP 52, 101, nt. DELL'ANDRO*

■ 3 - Elemento soggettivo.

Nella ipotesi prevista dalla prima parte del capoverso non si richiede il **dolo specifico** di volere l'avverarsi del turbamento delle relazioni internazionali. *Cass., 17 ottobre 1958, Troilo, AP 59, II, 512; GP 59, II, 799; RIDPP 59, 1234, nt. DEAN*

È sufficiente la volontà di compiere gli atti ostili, sapendo di compierli senza l'approvazione del Governo ed avendo coscienza della loro ostilità. Tale coscienza deve consistere nella consapevolezza che gli atti hanno in se stessi (per le loro caratteristiche di univoca e grave manifestazione di inimicizia verso lo Stato contro cui sono rivolti) l'attitudine a provocare il pericolo del turbamento delle relazioni internazionali, nel senso non di una mera possibilità ma di una ragionevole probabilità. *Cass., 17 ottobre 1958, Troilo, cit.; MP 60, 267*

245 Intelligenze con lo straniero per impegnare lo Stato italiano alla neutralità o alla guerra.

[1] Chiunque tiene intelligenze con lo straniero per impegnare o per compiere atti diretti a impegnare lo Stato italiano alla dichiarazione o al mantenimento della neutralità, ovvero alla dichiarazione di guerra, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni [313].

[2] La pena è aumentata se le intelligenze hanno per oggetto una propaganda col mezzo della stampa (1).

(1) V. art. 1 l. 8 febbraio 1948, n. 47, Disposizioni sulla stampa.

competenza: Corte d'Assise

arresto: obbligatorio

fermo: consentito

custodia cautelare in carcere: consentita

altre misure cautelari personali: consentite

procedibilità: con l'autorizzazione del Ministero della giustizia

246 Corruzione del cittadino da parte dello straniero.

[1] Il cittadino [4, 242³], che, anche indirettamente, riceve o si fa promettere dallo straniero, per sé o per altri, denaro o qualsiasi utilità, o soltanto ne accetta la promessa, al fine di compiere atti contrari agli interessi nazionali, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 516 a euro 2.065 (1).

[2] Alla stessa pena soggiace lo straniero che dà o promette il denaro o l'utilità.

[3] La pena è aumentata

Termine estratto capitolo

LIBRO TERZO
DELLE CONTRAVVENZIONI IN PARTICOLARE

TITOLO I Delle contravvenzioni di polizia

CAPO I – Delle contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza

SEZIONE I – Delle contravvenzioni concernenti l'ordine pubblico e la tranquillità pubblica

§ 1. – Delle contravvenzioni concernenti l'inosservanza dei provvedimenti di polizia e le manifestazioni sediziose e pericolose

650 Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità.

[1] Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206 (1) (2).

(1) *Pena originaria lire duemila, v. sub art. 24.*

(2) *V. art. 17-ter r.d. 18 giugno 1931, n. 773, T.u. delle leggi di p.s.*

R.d. 18 giugno 1931, n. 773. T.u. delle leggi di pubblica sicurezza.

Art. 2. – *Il prefetto nel caso di urgenza o per grave necessità pubblica, ha facoltà di adottare i provvedimenti indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica.*

Contro i provvedimenti del prefetto chi vi ha interesse può presentare ricorso al Ministro per l'interno (1).

(1) *Articolo dichiarato costituzionalmente illegittimo « nei limiti in cui esso attribuisce ai Prefetti il potere di emettere ordinanze senza il rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico, intesa questa espressione » nel senso che l'omessa prescrizione del rispetto di tali principi renderebbe possibile « un'applicazione della norma, tale da violare i diritti dei cittadini e da menomare la tutela giurisdizionale » (C cost. sent. 27 maggio 1961, n. 26).*

GIURISPRUDENZA ■ 1 **Questione di legittimità costituzionale. Soggetto attivo** ■ 2 **Provvedimenti tutelati: natura giuridica; nozione; casistica** ■ 3 **Sindacato giurisdizionale** ■ 4 **Elemento soggettivo. Pubblicazione del provvedimento** ■ 5 **Ragioni di giustizia** ■ 6 **Ragioni di sicurezza pubblica** ■ 7 **Ragioni di ordine pubblico** ■ 8 **Ragioni d'igiene** ■ 9 **Consumazione** ■ 10 **Rapporti con altri reati.**

■ 1 – Questione di legittimità costituzionale. Soggetto attivo.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 650 c.p. in riferimento agli artt. 25 commi 2, e 3 Cost.; neppure è fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata limitatamente all'inciso « o d'ordine pubblico », in riferimento agli artt. 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 23 Cost. *C. cost., 8 luglio 1971, n. 168, GI 72, I, I, 12*

Soggetto attivo del reato previsto dall'art. 650 è il destinatario del provvedimento legalmente dato dall'autorità. Tale non è soltanto la persona fisica nei confronti della quale l'ordine sia stato emesso, ma anche il **legale rappresentante della persona giuridica**, dal momento che né la lettera né la *ratio* dell'art. 650 c.p., anche interpretato alla luce del principio costituzionale di eguaglianza, autorizzano l'interpretazione della norma come applicabile alle sole persone fisiche. *Cass., sez. I, 24 febbraio 1994 - 21 aprile 1994, n. 4581, CP 95, 1846*

Il soggetto attivo del reato è il destinatario del provvedimento

legalmente dato dall'autorità che potendo ottemperarvi non vi abbia adempito. Nel caso in cui l'ordine venga dato ad una società, il responsabile del reato può essere individuato nella **persona fisica incaricata della gestione di fatto dell'impresa**, nei cui confronti l'ordine sia stato emesso e non soltanto nel legale rappresentante della stessa. *Cass., sez. I, 5 maggio 1999 - 8 luglio 1999, n. 8784, CP 00, 2274*

L'inosservanza del provvedimento dell'autorità con cui si intima a **comproprietari pro indiviso** di un fabbricato l'eliminazione della situazione di pericolo in cui questo versa è configurabile nei confronti di ciascuno dei destinatari, e quindi anche nei confronti di chi abbia adempiuto parzialmente, non rilevando, per la parte residua, l'inottemperanza degli altri titolari, **non essendo frazionabile l'obbligo**, che riguarda l'intera proprietà, salvo rivalsa, per chi l'abbia adempiuto per l'intero, verso gli altri. *Cass., sez. I, 29 gennaio 2008 - 25 marzo 2008, n. 12679, CED 239361*

■ 2 - Provvedimenti tutelati: natura giuridica; nozione; casistica.

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 650 c.p. è necessario che: *a)* l'inosservanza riguardi un **ordine specifico impartito ad un soggetto determinato**, in occasione di eventi o circostanze tali da far ritenere necessario che proprio quel soggetto ponga in essere una certa condotta, ovvero si astenga da una certa condotta; e ciò per ragioni di sicurezza o di ordine pubblico, o di igiene o di giustizia; *b)* che l'inosservanza riguardi un provvedimento adottato in relazione a **situazioni non prefigurate da alcuna specifica previsione normativa** che comporti una specifica ed autonoma sanzione. Non ha le caratteristiche sopra indicate (e quindi la sua inosservanza non può integrare il reato di cui all'art. 650) una disposizione data in via preventiva ad una generalità di soggetti, ed a carattere regolamentare. (Fattispecie in tema di ordinanza della Capitaneria di porto, ove si imponeva, tra l'altro, a tutti, indistintamente, i titolari di concessioni di stabilimenti balneari di dotare gli stabilimenti stessi di un addetto alla assistenza bagnanti (bagnino) e di assicurarne la presenza. Rileva la Corte che tale prescrizione non era stata emanata in occasione di un evento né di una concreta situazione di emergenza o di pericolo, bensì in via del tutto generale ed astratta; in via regolamentare e non tramite un ordine specifico ad personam). *Cass., sez. I, 25 marzo 1999 - 7 maggio 1999, n. 5755, CP 00, 3012 - Nello stesso senso: Cass., 15 ottobre 1998, Berardinelli, CP 00, 72; Cass., sez. I, 19 marzo 2013 - 8 aprile 2013, n. 15936, CED 255636; Cass., sez. I, 1 agosto 2013 - 30 ottobre 2013, n. 44238, ivi 257890* (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza che aveva ritenuto configurabile il reato di cui all'art. 650 c.p. per violazione dell'ordinanza del sindaco di divieto di somministrazione e consumo per strada di bevande in vetro e lattina nelle ore notturne).

Per la configurabilità del reato di cui all'art. 650 c.p. per « **provvedimento legalmente dato dall'autorità** » deve intendersi l'**estrinsecazione di una potestà amministrativa ad incidere direttamente su situazioni soggettive con forza innovativa**. Non rientrano, infatti, nella nozione di provvedimento amministrativo, ormai compiutamente delineata dalla dottrina pubblicistica, gli atti normativi (con le tipiche caratteristiche dell'astrattezza e della generalità) che, pur potendosi rivolgere ad una ben determinata categoria di persone, non incidono direttamente su situazioni soggettive attive o passive e determinano la modificazione in modo definitivo ed irreversibile, non di singoli rapporti, ma dell'ordinamento giuridico perché costituiscono vere e proprie fonti del diritto. *Cass., sez. I, 1 dicembre 1995 - 29 febbraio 1996, n. 2195, CP 97, 999*

La contravvenzione di cui all'art. 650 c.p. **non è configurabile in caso di violazione di norme giuridiche generali ed astratte**, essendo la sua sfera di operatività limitata ai provvedimenti impositivi di un determinato comportamento attivo od omissivo, i quali vengano rivolti ad un soggetto o ad una cerchia di soggetti ben determinati o determinabili (anche se non individuati), al fine di garantire esigenze di giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico o igiene. *Cass., sez. I, 27 settembre 1996 - 7 novembre 1996, n. 9490, CP 97, 2711*

La contravvenzione prevista dall'art. 650 **non è configurabile** quando la violazione dell'obbligo o del divieto imposto dal provvedimento amministrativo sia **già prevista da una fonte normativa generale e trovi autonoma e specifica sanzione** da parte dell'ordinamento. (Fattispecie concernente l'inottemperanza ad ordinanza sindacale meramente ripetitiva del divieto di superare i valori limite di emissione e di immissione sonora previsti dal d.P.C.M. 14 novembre 1997, attuativo del precetto posto e sanzionato dall'art. 10, comma 2, della legge n. 447 del 1995). *Cass., sez. I, 8 novembre 2002 - 19 dicembre 2002, n. 43202, CP 04, 514*

L'inosservanza del provvedimento emesso dall'autorità costituisce l'**esercizio dell'attività di parcheggiatore** in contravvenzione di cui all'art. 650 c.p., essendo tale attività espressamente sanzionata, in via amministrativa, dagli artt. 15-bis del codice della strada. *Cass., sez. I, 27 ottobre 2011 - 12 febbraio 2012, n. 5052, CED 251829*

In tema di inosservanza di provvedimento dell'autorità, la disposizione di cui all'art. 650 c.p. **è norma di natura sussidiaria**, che trova applicazione solo quando l'inosservanza del provvedimento dell'autorità non sia sanzionata da alcuna norma, penale, processuale o amministrativa. Ne consegue che la violazione del divieto di dimorare in un determinato comune, imposto quale misura coercitiva ai sensi dell'art. 283 c.p.p., sanzionato dall'art. 276 stesso codice con la possibile applicazione di una misura più grave, non costituisce il reato previsto e punito dal citato art. 650 c.p.. *Cass., 23 febbraio 1998, Buoniauto, CP 99, 859 - Nello stesso senso: Cass., sez. I, 7 maggio 1996 - 12 giugno 1996, n. 5965, cit. sub § 5.*

Poiché il reato di cui all'art. 650 **non è configurabile allorché il provvedimento dell'autorità rimasto inosservato sia munito di proprio, specifico meccanismo sanzionatorio**, l'inosservanza del provvedimento interdittivo all'esercizio dell'attività non autorizzata di estetista, soggetto alle sanzioni amministrative previste dall'art. 12 l. 4 gennaio 1990, n. 1, non integra il reato citato, né può essere ricondotto alla fattispecie prevista dall'art. 17-ter comma 5 r.d. 18 giugno 1931, n. 773, riguardante l'inosservanza dei provvedimenti di chiusura di attività non autorizzata emessi dall'autorità di p.s., in quanto le autorizzazioni relative all'attività in questione non rientrano fra quelle di competenza di detta autorità. *Cass., sez. I, 29 novembre 1999 - 3 marzo 2000, n. 2653, CP 00, 3305*

Non integra l'ipotesi di reato di cui all'art. 650 c.p. la condotta di colui che **esegue immediatamente la prestazione finale senza eseguire la prescrizione strumentale intermedia imposta** dall'autorità amministrativa. (Fattispecie in cui l'ordine prevedeva che prima si verificasse se la canna fumaria conteneva fibre di amianto e solo in caso positivo la si sostituisse, mentre il destinatario aveva provveduto direttamente alla sostituzione). *Cass., sez. I, 27 febbraio 2007 - 8 marzo 2007, n. 9844, CED 236292*

Non integra il reato di inosservanza dei provvedimenti dell'autorità la inottemperanza, da parte del **conducente di un autoveicolo cui sia stata contestata la violazione amministrativa prevista dall'art. 167 c. strad. per avere circolato con carico superiore al consentito**, all'ordine di ridurlo nei limiti di legge, in quanto quest'ultimo costituisce mera raccomandazione di non perseverare nell'illecito, la cui inosservanza (nella specie rilevata e contestata nel corso del medesimo trasporto) realizza una nuova infrazione amministrativa e non la contravvenzione di cui all'art. 650, stante la funzione sussidiaria assegnata dalla legge a quest'ultima disposizione. *Cass., sez. I, 23 maggio 2002 - 19 settembre 2002, n. 31392, CP 03, 3424*

Non costituisce reato, ma solo illecito amministrativo, la condotta di chi non ottempera all'ordine di rimozione, emesso dalla Capitaneria di Porto, di quanto insistente sul demanio marittimo, per l'equiparazione stabilita dall'art. 51 c. nav., su quello riguardante le zone di navigazione interna come i laghi, in quanto la relativa figura criminosa, prevista dall'art. 1165, comma 1, lett. b) c. nav. è stata depenalizzata dall'art. 32 della l. n. 689 del 1981, né può essere fatta rivivere come illecito penale mediante l'utilizzazione dell'art. 650, che contiene una **norma penale in bianco a carattere sussidiario, applicabile solo quando il fatto non sia previsto come reato da una specifica disposizione ovvero non sia altrimenti sanzionato** in relazione a regolamenti e ordinanze dell'autorità amministrativa che già prevedano una sanzione per la

loro inosservanza. *Cass., sez. I, 7 dicembre 1999 - 14 febbraio 2000, n. 1711, CED 215341*

L'esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore integra l'illecito amministrativo previsto dall'art. 7, comma 15-bis, c.d.s., e non il reato di inosservanza dei provvedimenti dell'autorità previsto dall'art. 650 c.p., stante l'operatività del principio di specialità di cui all'art. 9 della l. n. 689 del 1981. *Cass., sez. I, 6 dicembre 2011 - 22 dicembre 2011, n. 47886, CED 251184*

Perché si configuri la contravvenzione di cui all'art. 650 c.p. è necessario che il provvedimento dell'autorità **si fondi su ragioni di giustizia, o di sicurezza, o d'ordine pubblico o di igiene**. L'art. 650 citato contiene, invero, una norma esclusivamente sanzionatoria dell'inosservanza di provvedimenti contingenti ed individuali, determinati da necessità ed opportunità attuali e transeunti e non è mai applicabile alla inosservanza di leggi e regolamenti direttamente sanzionata. *Cass., sez. I, 20 aprile 1994 - 13 giugno 1994, n. 6810, CP 95, 1845*

La violazione della diffida della pubblica sicurezza è sanzionata nella legge speciale delle misure di prevenzione e pertanto non può costituire la contravvenzione di inosservanza di provvedimenti dell'autorità, prevista dall'art. 650 c.p., che contiene una norma di carattere sussidiario la quale si applica ogni qualvolta il fatto non sia previsto come reato da una specifica norma e, comunque, non rappresenti la base per provvedimenti e sanzioni da pronunziarsi in conseguenza. *Cass., sez. VI, 6 febbraio 1979 - 26 giugno 1979, n. 5623, GP 79, II, 597; Cass., 18 dicembre 1989, Carpano, CED 182878*

Per la configurabilità della contravvenzione prevista dall'art. 650 c.p., è necessario che la condotta dell'agente **si concretizzi in una violazione riguardante il contenuto essenziale del provvedimento dato per le ragioni ivi indicate**, mentre diventa penalmente irrilevante una condotta di scarso rilievo che violi una modalità di esecuzione del provvedimento, qualora l'agente abbia manifestato concretamente l'intenzione di voler adempiere all'ordine legalmente dato dall'autorità. *Cass., sez. I, 31 maggio 1995 - 7 luglio 1995, n. 7633, CP 97, 61*

Non il citato art. 106, ma l'art. 650 c.p. è applicabile qualora l'inosservanza riguardi un provvedimento contingibile ed urgente emesso dal sindaco nella materia suddetta ai sensi dell'art. 135 t.u. l. prov. e com.; infatti per simile inosservanza non sono previste sanzioni dalla legge comunale e provinciale o da altre leggi speciali, sicché, rimanendo il caso estraneo alle disposizioni dell'art. 15 c.p., trova applicazione solo la sanzione prevista dalla norma del codice penale, a nulla rilevando, peraltro, l'inesistenza di eventuali opere pubbliche dirette ad eliminare gli inconvenienti determinati dalla mancanza di ottemperanza alle disposizioni impartite. *Cass., sez. I, 6 giugno 1985 - 19 ottobre 1985, n. 9364, GP 86, I, 355*

È applicabile la sanzione di cui all'art. 650 c.p. per l'inosservanza dei provvedimenti adottati dal sindaco per ragioni d'igiene ai sensi dell'art. 217 del t.u. delle leggi sanitarie, non essendo al riguardo prevista una sanzione specifica della legge sanitaria. *Cass., sez. I, 3 febbraio 1983 - 26 aprile 1983, n. 3682, CP 84, 1121*

V. anche *sub § 8*.

Ai fini della sussistenza del reato in esame, è necessario che il provvedimento sia emesso esclusivamente **per ragioni di giustizia e di sicurezza, di ordine pubblico o di igiene della collettività, e non di privati individui**. *Cass., sez. I, 4 dicembre 1985 - 9 maggio 1986, n. 3510, CP 87, 1517 - In senso conforme: Cass., sez. I, 4 dicembre 2007 - 7 gennaio 2008, n. 237, CED 238811; Cass., sez. I, 21 ottobre 2014 - 6 novembre 2014, n. 46004, ivi 261264*

In tema di inosservanza dei provvedimenti dell'autorità, nel caso in cui l'ordinanza del sindaco, pur motivata formalmente da ragioni di igiene, **sia, in realtà, diretta a dirimere una privata controversia** insorta tra i condomini di un edificio in ordine all'accampato

diritto da parte di uno di questi di occupare un'area di cui è proprietario a suo esclusivo uso personale mediante una cancellata, il ricovero di cani, tale provvedimento non rientra tra quelli di cui l'inosservanza è sanzionabile penalmente ai sensi dell'art. 650 c.p. *Cass., sez. I, 6 giugno 1995 - 29 luglio 1995, n. 769, CP 97, 60*

È configurabile il concorso tra la contravvenzione di cui all'art. 21 commi 2 ed ultimo l. 10 maggio 1976, n. 319 (che punisce il mantenimento dello scarico industriale dopo la reiezione della domanda di autorizzazione o di rinnovo) e la contravvenzione all'art. 650 c.p. (che punisce l'inosservanza dell'ordine legittimamente dato dall'autorità per ragioni di sanità pubblica); infatti, tra le due disposizioni di legge non esiste un rapporto di specialità in quanto l'inosservanza di un provvedimento dell'autorità non è elemento costitutivo della fattispecie criminosa prevista dalla l. n. 319 del 1976. *Cass., sez. VI, 5 ottobre 1979 - 12 febbraio 1980, n. 2134, RP 80, 563; Cass., 18 febbraio 1986, Lamberti, GP 87, II, 35 - Nello stesso senso: P Tarcento, 18 novembre 1977, Tosi, FI 78, II, 218, nt. MARINI, che ha ritenuto la sussistenza della contravvenzione di cui all'art. 650 c.p. in caso d'inosservanza di due diffide emesse dal sindaco per ragioni d'igiene, una contemporanea e l'altra successiva allo stesso provvedimento di diniego dell'autorizzazione, con le quali si intimava di non scaricare.*

Contra, nel senso che l'inosservanza del provvedimento dell'ufficiale sanitario emesso allo **scopo di evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento** delle acque non deve essere inquadrata giuridicamente nell'ipotesi sussidiaria prevista dall'art. 650 c.p. (inosservanza dei provvedimenti dell'autorità), ma rientra tra le previsioni di cui agli artt. 25 e 26 l. 10 maggio 1976, n. 319, in tema di tutela delle acque dall'inquinamento, né il legislatore ha inteso escludere, dall'ambito degli interventi restrittivi o integrativi, singoli provvedimenti deliberatori o repressivi o provvedimenti diversi da prescrizioni qualitative o quantitative degli scarichi in ordine alla situazione ambientale, *Cass., 5 giugno 1984, Malfarà, CED 166692*. (Nella specie, la suprema Corte, contrariamente all'avviso del giudice di appello, ha ritenuto inquadabile nella normativa citata l'ordinanza di un ufficiale sanitario che prescriveva a singoli privati misure intese alla riparazione di una fogna e quindi ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento).

Nel caso in cui un automobilista si rifiuti di rimuovere il veicolo lasciato in divieto di sosta, in seguito all'ordine impartitogli da un vigile urbano, si ha concorso materiale della contravvenzione di cui all'art. 115 c. strad. con quella di cui all'art. 650 c.p., a nulla rilevando che lo stesso codice stradale prevede la possibilità della rimozione del veicolo da parte della p.a. e a spese del contravvenitore. *Cass., sez. VI, 5 maggio 1978 - 28 luglio 1978, n. 10336, AC 78, 781 - Nello stesso senso: Cass., 17 giugno 1983, Beltrame, RP 84, 538 e, già in precedenza, Cass., 10 marzo 1975, Moro, GP 75, II, 424*

L'inottemperanza all'ordine dato da un agente della polizia municipale di **rimuovere l'autovettura parcheggiata** che intralcia la circolazione stradale, determinando una situazione di pericolo, configura la contravvenzione di cui all'art. 650. *Cass., sez. I, 28 gennaio 2004 - 2 febbraio 2004, n. 3969, CED 227475; CP 05, 456*

Le norme di comportamento dettate dal **codice della strada** tutelano in generale, oltre che il traffico in atto, la possibilità di utilizzo della rete viaria da parte di tutti i cittadini, e così anche dei singoli proprietari frontisti, che, sussistendone i presupposti, hanno diritto di accedere alla propria proprietà, e di non essere limitati da veicoli in circolazione, ma utilizzanti la strada per parcheggio, in maniera illecita. Ne consegue che sussistono i presupposti di legittimità dell'ordine di rimozione di un'auto che impedisca l'accesso ad una proprietà privata, impartito da un vigile urbano; e l'inosservanza del relativo provvedimento dà luogo alla contrav-

venzione di cui all'art. 650 c.p.. Cass., sez. I, 23 novembre 1993 - 4 febbraio 1994, n. 1311, CP 95, 1035

L'intimazione di non proseguire il viaggio in violazione della sospensione disposta dal prefetto, impartita dall'agente accertatore al conducente, non è dotata di autonomia rispetto al provvedimento prefettizio, costituendone una necessaria integrazione nei confronti degli utenti della strada, ignari del generale divieto, e per tal via resi edotti dell'emanazione del medesimo; conseguentemente priva di autonomia precettiva e sanzionatoria è anche la previsione dell'inosservanza dell'intimazione compiuta dall'agente accertatore che va ricondotta alla fattispecie dell'inottemperanza al provvedimento prefettizio ed alla relativa disciplina sanzionatoria. Cass., sez. I, 11 febbraio 1997 - 28 marzo 1997, n. 2965, CED 207223

Risponde della contravvenzione prevista dall'art. 80 comma 13 c. strad. e non già dell'infrazione amministrativa di cui al comma 15 dello stesso articolo chi circola alla guida di un veicolo pur essendogli stata sospesa la patente di guida, mentre non è configurabile la contravvenzione prevista dall'art. 650 c.p., che contiene una norma in bianco a carattere sussidiario. Cass., 24 febbraio 1986, Toller, AC 87, 30

L'omessa ottemperanza da parte del conducente di un veicolo all'invito di fermarsi dei funzionari, ufficiali ed agenti ai quali spetta la prevenzione e l'accertamento dei reati in materia di circolazione stradale, integra gli estremi del reato di cui all'art. 135 comma 1 c. strad., e non già quello di cui all'art. 650 c.p.. Cass., sez. I, 19 dicembre 1986 - 19 dicembre 1986, n. 14294, CED 174671

L'inottemperanza del conducente di un veicolo all'**invito a fermarsi da parte di un agente in servizio di polizia stradale** integra gli estremi dell'illecito amministrativo previsto dall'art. 192 comma 1 c. strad., dovendo escludersi l'applicabilità della fattispecie criminosa di cui all'art. 650 per effetto del principio di specialità di cui all'art. 9 comma 1 della l. 24 novembre 1981, n. 689, trattandosi di uno stesso fatto punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa. Cass., sez. VI, 29 aprile 2003 - 29 maggio 2003, n. 23824, CED 225688 - Conforme: Cass., sez. I, 15 gennaio 2008 - 24 gennaio 2008, n. 3943, CED 238382; Cass., sez. I, 17 settembre 2008 - 25 settembre 2008, n. 36736, CED 241127

Non integra il reato di inosservanza dei provvedimenti dell'autorità, **la condotta di ingiustificata inottemperanza all'ordine di demolizione di una costruzione abusiva imposto dal sindaco** poiché a tale omissione consegue l'automatica acquisizione gratuita dell'immobile al patrimonio disponibile del Comune alla scadenza del termine, mentre la contravvenzione prevista dall'art. 650 cod. pen., avendo natura sussidiaria, trova applicazione solo quando la violazione dell'obbligo o del divieto imposto dal provvedimento amministrativo non sia altrimenti sanzionato. Cass., sez. I, 13 gennaio 2015 - 30 gennaio 2015, n. 4445, CED 262643 - Nello stesso senso: Cass., sez. I, 26 giugno 2001 - 7 settembre 2001, n. 33451, CP 04, 513

Nel caso di **lavori edili eseguiti in difformità dalla licenza**, l'inosservanza dell'ordine di demolizione emesso dal sindaco a norma dell'art. 32 comma 3 l. urbanistica non può essere punita ai sensi dell'art. 650 c.p., poiché tale articolo presuppone che l'ordine emesso dall'autorità sia dato per ragioni di giustizia, di sicurezza, di ordine pubblico o di igiene, ragioni che non ricorrono nell'ipotesi di cui si tratta. Cass., sez. VI, 22 giugno 1977 - 29 settembre 1977, n. 12034, CPMA 77, 810; Cass., 7 novembre 1977, Lorusso, RP 78 582; Cass., 4 luglio 1980, Pizzanelli, RP 79 749, CP 96, 96

chico territoriale (nel caso di specie in materia di gestione commissario prefettizio) nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 650 c.p. è investito per la salvaguardia dei beni pubblici, il reato di cui all'art. 650 c.p. è configurabile l'ipotesi di reato di cui all'art. 650 c.p. Il provvedimento non è riconducibile ad una delle specifiche ragioni indicate nella predetta norma. Cass., sez. I, 14 luglio 1994 - 20 settembre 1994, n. 9971, CP 96, 3664

L'incertezza circa la natura dei lavori da eseguire in base ad una ordinanza del sindaco troppo generica, fa venir meno l'obbligo di eseguirli e pertanto il fatto non costituisce il reato di cui all'art. 650 c.p. (Fattispecie in cui il sindaco si era limitato a disporre di « eliminare l'inconveniente »). Cass., 27 ottobre 1978, Alierati, RP 79, 436

Non integra il reato di inosservanza dei provvedimenti dell'autorità previsto dall'art. 650 l'inottemperanza ad ordinanza sindacale che abbia **interdetto l'uso abitativo di locali privi del certificato di abitabilità** (fatto già integrante reato ed ora depenalizzato), in quanto tale provvedimento non può considerarsi adottato in relazione a situazione normativamente prefigurata, né è riconducibile ad una delle ragioni indicate nel citato articolo, ma è funzionale unicamente ad impedire la protrazione di una condotta illecita sul piano amministrativo. Cass., sez. I, 25 giugno 2002 - 12 luglio 2002, n. 26647, CP 03, 1560

Nel **concetto di provvedimento rientra anche l'ordine**, che rappresenta una specie del *genus* provvedimento. Cass., 9 aprile 1951, Galluccio, RP 51, II, 581; Cass., 5 maggio 1961, Gaggiotti, ivi 51, II, 877

Incorre nella contravvenzione *de qua*, il datore di lavoro che si rifiuta di ottemperare ad un ordine dell'ispettore del lavoro. Cass., sez. III, 8 ottobre 1965 - 10 ottobre 1965, n. 2669, GP 66, II, 781, nt. CODAGNONE

Non integra il reato di cui all'art. 650 l'inottemperanza all'**ordinanza sindacale di interdizione allo svolgimento dell'attività di lavavetri**, in quanto, non essendo quest'ultima soggetta ad autorizzazione, il sindaco è sprovvisto del potere di emettere provvedimenti al riguardo, rientranti nelle esclusive attribuzioni del questore, a norma dell'art. 17-ter, comma 1, r.d. 18 giugno 1931 n. 773. Cass., sez. I, 2 ottobre 2002 - 5 novembre 2002, n. 37112, CED 222529

Nel reato di inosservanza dei provvedimenti dell'autorità, previsto dall'art. 650 c.p., **i motivi che hanno determinato il provvedimento devono essere formalizzati in esso**, e la loro assenza o carente indicazione non può desumersi da elementi extratestuali e, addirittura, nuncupativi, il cui accertamento e la cui verificabilità siano affidati alle attestazioni verbali dell'autorità, anziché agli oggettivi requisiti formali e sostanziali dell'atto amministrativo, da cui unicamente dipendono la sua validità ed efficacia. Cass., sez. I, 16 gennaio 1996 - 7 febbraio 1996, n. 1465, CP 97, 1002

In tema di contravvenzioni per inosservanza dei provvedimenti dell'autorità motivati da ragioni di giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico o igiene, **l'invito a presentarsi deve contenere le ragioni della convocazione, in modo da consentire al destinatario un controllo sulla legalità del provvedimento**. Tale esigenza non è soddisfatta dal ricorso a generica e indistinta locuzione (nella specie la dicitura « per motivi che la riguardano »), assolutamente inidonea ad informare, sia pur sommariamente, il soggetto delle ragioni dell'ordine. Cass., sez. I, 16 gennaio 1996 - 7 febbraio 1996, n. 1465, cit. - Nello stesso senso: Cass., sez. I, 6 maggio 1994 - 11

Acquista
qui

APPENDICE LEGISLATIVA

1.**ABORTO****1.1. Legge 22 maggio 1978, n. 194. — Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza.**

Publicata in G.U. 22 maggio 1978, n. 140.

1 Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio.

L'interruzione volontaria della gravidanza, di cui alla presente legge, non è mezzo per il controllo delle nascite.

Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie funzioni e competenze, promuovono e sviluppano i servizi socio-sanitari, nonché altre iniziative necessarie per evitare che l'aborto sia usato ai fini della limitazione delle nascite.

2 *(Omissis).*

3 *(Omissis).*

4 Per l'interruzione volontaria della gravidanza entro i primi novanta giorni, la donna che accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali, o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito, si rivolge ad un consultorio pubblico istituito ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della legge 29 luglio 1975, n. 405, o a una struttura socio-sanitaria a ciò abilitata dalla regione, o a un medico di sua fiducia.

5 Il consultorio e la struttura socio-sanitaria, oltre a dover garantire i necessari accertamenti medici, hanno il compito in ogni caso, e specialmente quando la richiesta di interruzione della gravidanza sia motivata dall'incidenza delle condizioni economiche, o sociali, o familiari sulla salute della gestante, di esaminare con la donna e con il padre del concepito, ove la donna lo consenta, nel rispetto della dignità e della riservatezza della donna e della persona indicata come padre del concepito, le possibili soluzioni dei problemi proposti, di aiutarla a rimuovere le cause che la porterebbero alla interruzione della gravidanza, di metterla in grado di far valere i suoi diritti di lavoratrice e di madre, di promuovere ogni opportuno intervento atto a sostenere la donna, offrendole tutti gli aiuti necessari sia durante la gravidanza sia dopo il parto.

Quando la donna si rivolge al medico di sua fiducia questi compie gli accertamenti sanitari necessari, nel rispetto della dignità e della libertà della donna; valuta con la donna stessa e con il padre del concepito, ove la donna lo consenta, nel rispetto della dignità e della riservatezza della donna e della persona indicata come padre del concepito, anche sulla base dell'esito degli accertamenti di cui sopra, le circostanze che la determinano a chiedere l'interruzione della gravidanza; la informa sui diritti a lei spettanti e sugli interventi di carattere sociale cui può fare ricorso, nonché sui consultori e le strutture socio-

sanitarie. Quando il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, constatano l'esistenza di condizioni tali da rendere urgente l'intervento, rilascia immediatamente alla donna un certificato attestante l'urgenza. Con tale certificato la donna stessa può presentarsi ad una delle sedi autorizzate a praticare l'interruzione della gravidanza. Se non viene riscontrato il caso di urgenza, al termine dell'incontro il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, di fronte alla richiesta della donna di interrompere la gravidanza sulla base delle circostanze di cui all'articolo 4, le rilascia copia di un documento, firmato anche dalla donna, attestante lo stato di gravidanza e l'avvenuta richiesta, e la invita a soprassedere per sette giorni. Trascorsi i sette giorni, la donna può presentarsi, per ottenere l'interruzione della gravidanza, sulla base del documento rilasciatole ai sensi del presente comma, presso una delle sedi autorizzate.

6 L'interruzione volontaria della gravidanza, dopo i primi novanta giorni, può essere praticata:

- a) quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna;
- b) quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna.

7 I processi patologici che configurino i casi previsti dall'articolo precedente vengono accertati da un medico del servizio ostetrico-ginecologico dell'ente ospedaliero in cui deve praticarsi l'intervento, che ne certifica l'esistenza. Il medico può avvalersi della collaborazione di specialisti. Il medico è tenuto a fornire la documentazione sul caso e a comunicare la sua certificazione al direttore sanitario dell'ospedale per l'intervento da praticarsi immediatamente.

Qualora l'interruzione della gravidanza si renda necessaria per l'imminente pericolo per la vita della donna, l'intervento può essere praticato anche senza lo svolgimento delle procedure previste dal comma precedente e al di fuori delle sedi di cui all'articolo 8. In questi casi, il medico è tenuto a darne comunicazione al medico provinciale.

Quando sussiste la possibilità di vita autonoma del feto, l'interruzione della gravidanza può essere praticata solo nel caso di cui alla lettera a) dell'articolo 6 e il medico che esegue l'intervento deve adottare ogni misura idonea a salvaguardare la vita del feto.

8 L'interruzione della gravidanza è praticata da un medico del servizio ostetrico-ginecologico presso un ospedale generale tra quelli indicati nell'articolo 20 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, il quale verifica anche l'inesistenza di controindicazioni sanitarie.

Gli interventi possono essere altresì praticati presso gli ospedali pubblici specializzati, gli istituti ed enti di cui all'articolo 1, penultimo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e le istituzioni di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 817, ed al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1958, n. 754, sempre che i rispettivi organi di gestione ne facciano richiesta.

Nei primi novanta giorni l'interruzione della gravidanza può essere praticata anche presso case di cura autorizzate dalla regione, fornite di requisiti igienico-sanitari e di adeguati servizi ostetrico-ginecologici.

Il Ministro della sanità ⁽¹⁾ con suo decreto ⁽²⁾ limiterà la facoltà delle case di cura autorizzate, a praticare gli interventi di interruzione della gravidanza, stabilendo:

- 1) la percentuale degli interventi di interruzione della gravidanza che potranno avere luogo, in rapporto al totale degli interventi operatori eseguiti nell'anno precedente presso la stessa casa di cura;
- 2) la percentuale dei giorni di degenza consentiti per gli interventi di interruzione della gravidanza, rispetto al totale dei giorni di degenza che nell'anno precedente si sono avuti in relazione alle convenzioni con la regione.

Le percentuali di cui ai punti 1) e 2) dovranno essere non inferiori al 20 e uguali per tutte le case di cura.

Le case di cura potranno stabilire il criterio di scelta tra i due sopra fissati.

Termine estratto capitolo

2.

ARMI

2.1. Legge 2 ottobre 1967, n. 895. — Disposizioni per il controllo delle armi.

Publiccata nella G.U. del 12 ottobre 1967, n. 255.

1 (1) Chiunque senza licenza dell'autorità fabbrica o introduce nello Stato o pone in vendita o cede a qualsiasi titolo armi da guerra o tipo guerra, o parti di esse, atte all'impiego, munizioni da guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali, ovvero ne fa raccolta, è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da 10.000 euro a 50.000 euro (2).

(1) Articolo sostituito dall'art. 9 l. 14 ottobre 1974, n. 497.

(2) Le parole « la multa da 10.000 euro a 50.000 euro » sono state sostituite alle parole « la multa da euro 413 a euro 2.065 » dall'art. 4 comma 1 lett. a) d.lg. 26 ottobre 2010, n. 204, a decorrere dal 1° luglio 2011 (art. 8). Gli importi originari erano stati elevati dall'art. 113 comma 4 l. 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in base all'art. 32 comma 2 l. n. 689, cit.

GIURISPRUDENZA ■ 1 Esplosivi di ogni genere e armi da guerra ■ 2 Casistica ■ 3 Fabbricazione o introduzione ■ 4 Vendita ■ 5 Arma atta all'impiego ■ 6 Parti di arma.

1 - Esplosivi di ogni genere e armi da guerra.

La deroga alla normativa generale di cui all'art. 678 c.p. sulla fabbricazione, sul commercio e sulla detenzione abusiva di esplosivi, operata dalle leggi sulle armi, è limitata alla condotta avente per oggetto gli esplosivi dotati di caratteristiche che li assimilano alle armi e, specificatamente, alle armi da guerra, per cui il loro uso possa produrre morte o, comunque, offesa alla vita e all'incolumità personale. Per contro, le condotte diverse, che abbiano ad oggetto quei prodotti esplosivi che di tale potenzialità e destinazione sono ontologicamente sprovvisti, integrano reati contravvenzionali ai quali si applica la normativa di diritto comune. Ne consegue che colui, il quale detenga abusivamente dei fuochi di artificio (nella specie, tracchi), commette il reato di cui all'art. 678 c.p. e non già il delitto previsto dall'art. 10 l. n. 497 del 1974, con l'effetto dell'applicabilità ad esso, se vi ricorrono le condizioni soggettive e temporali, del beneficio dell'amnistia previsto dall'apposito decreto di clemenza. *Cass., S.U., 19 aprile 1986, Granata, CP 87, 27*

La distinzione concettuale introdotta dalla legislazione per il controllo delle armi tra "esplosivi" (che sono quelli che, per la quantità e la qualità, presentano una micidialità equiparabile a quella delle armi da guerra, e sono idonei, quindi, a provocare, sia pure con opportuni condizionamenti, una esplosione con rilevante effetto distruttivo e dirompente, e, pertanto, assimilabili agli strumenti dotati di idoneità a portare offesa alla vita oppure all'incolumità personale) e "materie esplodenti" (costituite da tutti quei prodotti privi di potenza micidiale, vuoi per struttura chimica, vuoi per modalità di fabbricazione, vuoi per la destinazione offensiva) deve esser tenuta presente anche nell'interpretazione della espressione "armi da sparo, munizioni ed esplosivi" che figura nell'ultimo comma dell'art. 60 l. n. 689 del 1981. Ne consegue che la esclusione dell'applicabilità delle sanzioni sostitutive prevista da tale norma riguarda le condotte anti giuridiche aventi ad oggetto materie esplo-

denti prive di potenzialità, destinazione e finalità lesive, e dunque non concerne le contravvenzioni di fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti (o di sostanze destinate alla composizione o alla fabbricazione di esse), nonché di omissione delle prescritte cautele nello svolgimento di dette attività. (Sulla scorta del principio di cui in massima la Cassazione ha considerato corretto l'operato del giudice di merito che con riferimento ad una fattispecie di detenzione senza licenza di petardi tipo Raudi, aveva ritenuto la stessa integrare il reato di cui all'art. 678 c.p., ed aveva sostituito la pena detentiva irrogata per il medesimo con l'ammenda). *Cass., S.U., 12 novembre 1993, Lombardo, CP 94, 561*

In materia di esplodenti od esplosivi l'elemento caratterizzante e discriminante le fattispecie delittuose configurate dalla l. n. 895 del 1967 e successive modifiche rispetto a quella contravvenzionale di cui all'art. 678 c.p. è costituito dalla previsione nel primo caso di condotte che hanno per oggetto sostanze esplodenti o miscugli di sostanze aventi l'idoneità, per quantità o qualità, composizione o confezionamento, a provocare una esplosione ossia una rapidissima e violenta liberazione di energia da cui derivi un effetto micidiale e distruttivo, tale da poter essere equiparato alle conseguenze cagionate dall'impiego di armi da guerra. *Cass., 20 settembre 1990, Sibilani, CP 92, 734*

Per gli esplosivi le ipotesi delittuose previste dai primi quattro articoli della l. 2 ottobre 1967 n. 895 trovano applicazione nel caso in cui si tratti di esplosivo che, per la quantità e la qualità, presenti una micidialità equiparabile a quella delle armi da guerra, mentre sono applicabili le ipotesi contravvenzionali previste dal codice penale, qualora l'esplosivo manchi di tale caratteristica. (Fattispecie relativa a fuochi d'artificio). *Cass., 11 febbraio 1988, Gallo, CP 89, 659 - Conformi: Cass., 19 novembre 1987, Leone, ivi 89, 267; Cass., 8 novembre 1988, Testa, ivi 89, 1064; Cass., 13 gennaio 1988,*

Esposito, CED 178411 - Conforme: Cass., 18 maggio 1987, Stropoli, GP 88, II, 341

L'art. 2 l. 2 ottobre 1967, n. 895 (sul controllo delle armi) non ha abrogato la contravvenzione di cui all'art. 678 c.p. relativa alla fabbricazione e commercio di materie esplodenti. Gli "esplosivi di ogni genere", cui si riferisce l'art. 1 l. n. 895 del 1967, sono solo quelli dotati di oggettiva ed intrinseca potenzialità, tale da renderli micidiali, mentre l'art. 678 cit. riguarda gli altri materiali compresi nel *genus* "materie esplodenti", ma privi delle suddette caratteristiche, quali quelli destinati agli artificieri pirotecnici e ai giocattoli pirici. Cass., 17 febbraio 1993, Chovif, CP 95, 371

Gli esplosivi di ogni genere, oggetto materiale delle prime quattro fattispecie criminose previste dalla legge sul controllo delle armi, si identificano solo con quelli che, per la loro **oggettiva intrinseca potenzialità offensiva**, e non per l'uso improprio che ne faccia o per la qualità della persona che ne faccia uso, possono qualificarsi micidiali. Ne consegue che la detenzione di una **bomba carta**, che, di regola, per la limitata carica esplosiva, è destinata ad avere un effetto detonante più che dirompente, integra la contravvenzione di cui all'art. 678 c.p. (In motivazione la S.C. ha chiarito che non può tuttavia escludersi, in linea di ipotesi, che la bomba carta, per le particolari modalità di costruzione, possa diventare un congegno esplosivo e che pertanto è compito del giudice di merito accertare, caso per caso, se il congegno esplodente rientri tra quelli micidiali o tra quelli destinati solo ad avere un effetto detonante). Cass., 22 ottobre 1990, Botta, CP 92, 1038 - Conformi: Cass., 10 ottobre 1988, Francescani, ivi 89, 1815; Cass., 14 marzo 1985, Casma, GP 86, II, 85

Ai fini della qualificazione di un **materiale, composto da più elementi**, quale ordigno micidiale con effetti esplosivi, come tale rientrante nella categoria delle armi da guerra, è irrilevante la natura dei singoli componenti, che, isolatamente considerati, possono anche essere non offensivi, dovendosi avere invece riguardo alla unitaria complessità di funzione e di effetto degli stessi. (Fattispecie di detenzione di materiale esplosivo rappresentato da bombole di acetilene ed ossigeno, collegate tra loro, con innesco). Cass., sez. I, 15 ottobre 2009 - 11 novembre 2009, n. 42872, CED 244996

Sono da considerare esplosivi solo quelle sostanze o miscugli di sostanze che sono idonei a provocare un'esplosione con rilevante effetto distruttivo e dirompente, mentre non lo sono le materie esplodenti utilizzate per i cosiddetti **fuochi artificiali**, privi di potenza micidiale, vuoi per struttura chimica, vuoi per modalità di fabbricazione. Ne consegue che l'uso non autorizzato di queste ultime integra gli estremi della contravvenzione di cui all'art. 678 c.p. e non i più gravi reati previsti dalle leggi n. 895 del 1967 e 497 del 1974. Cass., 19 febbraio 1988, Graziuso, GP 89, II, 412 - Conformi: Cass., 12 novembre 1987, Adamo, ivi 88, II, 593; Cass., 16 maggio 1997, Cafaggi, CP 98, 927

Nella categoria delle "materie esplodenti" indicata nell'art. 678 c.p. rientrano quelle sostanze prive di potenzialità micidiale sia per la struttura chimica, sia per le modalità di fabbricazione, come quelle impiegate nei fuochi di artificio, vanno invece annoverate nella categoria degli "esplosivi" — la cui illegale detenzione è invece sanzionata nella fattispecie di cui all'art. 10 della l. n. 497 del 1974 — quelle sostanze caratterizzate da elevata potenzialità, le quali, per la loro micidialità, sono idonee a provocare un'esplosione con rilevante effetto distruttivo. Quando la detenzione di materiali esplodenti eccede i limiti consentiti dalla licenza e riguarda **materiali pirici** che per quantità, qualità e, soprattutto, unicità del luogo di deposito sono dotati di elevato effetto distruttivo, deve essere applicata la normativa relativa all'illegale detenzione di esplosivi, in quanto risulta integrato il requisito della micidiali-

tà. Cass., sez. I, 6 novembre 2006 - 20 novembre 2006, CED 234979

Integra il delitto di illegale detenzione di esplosivi la contravvenzione di detenzione abusiva di materie esplodenti condotta avente ad oggetto materiali pirotecnici, non micidiali, singolarmente considerati, che in determinate condizioni — quali l'ingente quantitativo, il precario confezionamento, la concentrazione in ambiente angusto, la prossimità a luoghi frequentati — costituiscono pericolo per persone o cose, assumendo nell'insieme la caratteristica della micidialità. (Fattispecie relativa all'occultamento in una buca di fuochi d'artificio scaduti o difettosi e centinaia di razzi da segnalazione, per complessivi **134 chili di miscele attive**). Cass., sez. I, 14 ottobre 2013 - 13 novembre 2013, n. 45614, CED 257344

La detenzione illegale di sostanze esplodenti non aventi carattere micidiale (ossia prive della capacità di cagionare la morte o di essere comunque utilizzate per finalità lesive), ma aventi la funzione esclusivamente ludica non rientra nella previsione di cui all'art. 2 l. n. 895 del 1967 "Disposizioni per il controllo delle armi" ma in quella dell'art. 678 c.p. Cass., 25 marzo 1991, Petrone, CP 92, 1883 - Conforme: Cass., 31 marzo 1992, Iengo, ivi 94, 141

Anche i **giocattoli pirici** o altre materie esplodenti non micidiali, se singolarmente considerati, possono, in particolari circostanze, acquistare i requisiti della micidialità e della pericolosità per la pubblica incolumità, allorché dalla loro concentrazione in un determinato posto o nella disponibilità di un singolo soggetto deriva un'oggettiva potenzialità di pericolo per persone o cose, tale che detti oggetti o materiali possono, considerati nel loro insieme, qualificarsi micidiali. La relativa valutazione spetta al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se esente da vizi logici o da errori di diritto. (Fattispecie relativa alla detenzione di rilevante quantità, in unico posto, di polvere da sparo, polvere nera, giochi pirici vari, esplosivi di vario genere, bombe-carta, materiale per il loro confezionamento, in cui è stata ritenuta del tutto irrilevante la circostanza che il detentore fosse munito dell'autorizzazione per l'esercizio di accensione di fuochi artificiali, il c.d. patentino di fuochista). Cass., 9 maggio 1995, Perri, CP 96, 1263

La detenzione e il porto dell'esplosivo ricadono nella previsione delittuosa di cui agli artt. 10 e 12 l. n. 497 del 1974 solo quando l'esplosivo stesso sia assimilabile alle armi, cioè agli strumenti dotati di idoneità a portare offesa alla vita oppure all'incolumità personale. Cass., 5 maggio 1989, Stiso, CP 90, 1568

Debbono ritenersi esplosivi, ai sensi degli artt. 1, 2 e 4 l. 2 ottobre 1967, n. 895 solo quelle sostanze, o miscugli di sostanze, atte a provocare un'esplosione che produca un rilevante effetto distruttivo e dirompente. (Nella specie è stato affermato che il cosiddetto giocattolo pirico può essere considerato quale materia esplosiva se di esso venga accertato in concreto l'elevato grado di potenzialità offensiva). Cass., 28 novembre 1986, Carloni, CP 88, 676

Secondo un contrario orientamento è irrilevante ai fini dell'individuazione degli esplosivi "di ogni genere", oggetto della previsione normativa degli artt. 9 e 10 l. 14 ottobre 1974, n. 497 (sostitutivi degli artt. 1 e 2 l. 2 ottobre 1967, n. 895), sia l'elemento dell'oggettiva potenzialità offensiva, perché qualità propria e conaturata delle materie esplodenti (e dei prodotti esplodenti) contemplate nell'art. 678 c.p. (integrato dagli artt. 46 ss. t.u.l.p.s. e 81 ss. reg. stesso t.u.), sia l'elemento della micidialità, perché tale qualità è attribuita dagli artt. 9 e 10 della suddetta l. n. 497 del 1974 esclusivamente agli aggressivi chimici ed altri congegni micidiali. Quanto all'elemento specializzante (art. 15 c.p.) esso è desumibile dall'inciso normativo "di ogni genere", riferibile cioè all'intera categoria degli esplosivi, senza possibilità di riferimento alla specie od alla quantità dei prodotti esplosivi. Pertanto, la materia regolata

dall'art. 678 c.p., ad eccezione dei fatti omissivi relativi all'adozione di cautele (unica ipotesi residuale di reato), deve ritenersi disciplinata dagli artt. 9 e 10 l. 14 ottobre 1974, n. 497. Cass., 28 novembre 1987, Palomba, CP 89, 1065

Sono **armi da guerra** quelle che fanno parte del materiale di armamento e oggetto di produzione specifica per eserciti e destinazione specifica a usi militari; sono armi comuni da sparo quelle che non hanno spiccata potenzialità e non consentono di sparare a raffica, atteso che, in quest'ultimo caso, devono sempre considerarsi armi da guerra; sono armi tipo guerra quelle che presentano contemporaneamente caratteristiche tecnico/balistiche tipiche delle armi da guerra e delle armi comuni da sparo, risultando così eccessivamente pericolose per l'uso civile ma non abbastanza specializzate per la destinazione militare. (Nella specie la Corte ha qualificato come arma da guerra una pistola semiautomatica cal. 9 "parabellum SigSauer 75", arma prodotta per l'esercito svizzero e per la polizia militare canadese). Cass., sez. I, 21 marzo 2013 - 9 maggio 2013, n. 19983, CED 256010

L'avvenuta abolizione per effetto dell'art. 14, comma 7, l. n. 183 del 2011, con decorrenza dall'1 gennaio 2012, del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, già previsto dall'art. 7 l. n. 110 del 1975, considerata la funzione meramente ricognitiva e formale delle iscrizioni in esso contenute, non ha affatto come conseguenza di escludere la qualità di arma comune da sparo di quelle in esso contemplate, facendole rientrare nella categoria delle armi da guerra. Cass., sez. I, 20 marzo 2012 - 4 aprile 2012, n. 12737, CED 252561

■ 2 – Castistica.

Anche dopo la modifica dell'art. 2 l. n. 110 del 1975 per effetto dell'art. 5, comma 1 lett. a) d.l.g. n. 204 del 2010 (normativa di attuazione della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2008/51/CE), la **pistola calibro 9 "parabellum"** è da considerarsi come arma da guerra, sia per la sua potenzialità offensiva sia perché destinata all'uso dei moderni armamenti delle forze militari. Cass., sez. I, 14 marzo 2013 - 12 aprile 2013, n. 16630, CED 255842

Contra: In tema di armi, la pistola semiautomatica 9 x 19 *parabellum* ha natura di arma comune da sparo, con la conseguenza che le cartucce cal. 9 x 19 GFL, che ne costituiscono la naturale dotazione, devono essere considerate munizioni di arma comune da sparo, la cui detenzione integra la contravvenzione prevista dall'art. 697 c.p. Cass., sez. I, 5 dicembre 2014 - 17 febbraio 2015, n. 6875, CED 262609

La **mitraglietta "UZI"** rientra nel novero delle "armi da guerra", trattandosi di arma già in dotazione a diverse Forze armate e tuttora utilizzata da Forze speciali e di polizia. Cass., sez. I, 20 maggio 2010 - 30 luglio 2010, n. 30438, CED 248309

In materia di reati concernenti le armi, l'introduzione nel catalogo delle armi comuni da sparo — attuata nel 1990 — di pistole semiautomatiche cal. 9, concerne armi che utilizzano proiettili cal. 9 corto, e non calibro 9 lungo, che, in quanto destinati ad armi da guerra, devono ritenersi munizioni per arma da guerra. (Fattispecie in cui l'imputato è stato condannato per avere detenuto presso la propria abitazione n. 6 **cartucce calibro 9 "parabellum"**, tutte impiegate in armi da guerra e dotate di efficienza funzionale). Cass., sez. I, 31 maggio 2011 - 28 settembre 2011, n. 35106, CED 250789

In materia di reati concernenti le armi, anche a seguito della modifica dell'art. 2 l. n. 110 del 1975 per effetto dell'art. 5, comma 1 lett. a) d.l.g. n. 204 del 2010 (normativa di attuazione della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2008/51/CE), le **cartucce calibro 9 x 19** devono considerarsi munizioni da guerra, in quanto destinate esclusivamente alle Forze armate e ai corpi

armati dello Stato. Cass., sez. I, 20 marzo 2011 - 12 marzo 2011, n. 12737, CED 252560

Contra: La detenzione di munizioni calibro 9 x 19 in materia di contravvenzione prevista dall'art. 697 cod. pen., in quanto le stesse costituiscono la naturale dotazione della pistola Beretta cal. 9 (x 19) parabellum, classificabile come arma comune da sparo, e, quindi, vanno classificate come munizioni per arma comune da sparo. Cass., sez. I, 11 novembre 2014 - 17 marzo 2015, n. 11172, CED 262850

I **proiettili ad espansione** rientrano nella categoria delle munizioni da guerra. Cass., sez. I, 3 febbraio 2011 - 8 marzo 2011, n. 9068, CED 249874

Il possesso di **detonatori**, qualunque sia la qualità e la quantità dell'esplosivo in essi contenuto, integra il delitto di cui all'art. 10 della l. n. 497 del 1974. Cass., 9 gennaio 1989, Campanella, CP 90, 480 - Conformi: Cass., 11 gennaio 1989, Lo Duca, CP 91, 467; Cass., 28 febbraio 1985, La Gioia, GP 87, II, 106; Cass., sez. I, 8 novembre 2012 - 28 novembre 2012, n. 46256, CED 253965

Le c.d. **bottiglie incendiarie**, anche se di fabbricazione semplice e rustica, costituiscono ordigni micidiali per la loro pericolosità e rientrano tra gli esplosivi e gli oggetti assimilati, dei quali gli artt. 10 e 12 l. n. 497 del 1974 vantano la detenzione e il porto in luogo pubblico. In ogni caso occorre però che le armi o i congegni siano atti all'impiego e cioè in condizione di poter essere usati secondo la loro naturale destinazione. Cass., 18 marzo 1985, Paldin, GP 86, II, 83 - Conforme: Cass., 19 dicembre 1980, Biagini, CP 82, 1224. V. anche *postea sub art.* 1 l. n. 110 del 1975

Le bottiglie incendiarie cosiddette "**molotov**" devono considerarsi comprese tra i "congegni micidiali" ed equiparate, agli effetti della legge penale, alle armi da guerra. Cass., sez. II, 12 dicembre 2012 - 14 gennaio 2013, n. 1622, CED 254451

I "**tubi di dinamite**" rientrano negli involucri esplosivi la cui detenzione è esclusa dall'applicabilità nell'indulto, prevista dall'art. 8 d.P.R. n. 744 del 1981. Cass., 20 giugno 1986, Silincardi, CP 87, 1632

La detenzione abusiva di **nitroglicerina**, tipo fulmicotone, con meno del 18% di acqua — sostanza che rientra nei prodotti affini negli effetti esplosivi alla dinamite —, previsti nella categoria II dell'allegato A (elenco e classificazione dei prodotti esplosivi riconosciuti) del regolamento al t.u.l.p.s. e per i quali la legge esclude la detenzione, senza la licenza del Ministro dell'interno, per quantitativi superiori ai cinque chilogrammi ed autorizza il prefetto a rilasciare licenza per il deposito e trasporto dei soli quantitativi inferiori al limite predetto — integra il delitto previsto dall'art. 10 l. n. 497 del 1974, che ha sostituito l'art. 2 l. n. 895 del 1967. Cass., 3 marzo 1986, Maisto, CP 88, 512

La detenzione e il porto di **matasse di miccia deflagrante** non sono riconducibili all'ipotesi legislativa di cui all'art. 14 l. n. 497 del 1974, applicabile soltanto alle "armi comuni da sparo o parti di esse", bensì sono ricompresi nelle previsioni di cui agli artt. 10 e 12 della citata legge, che puniscono, tra l'altro, la detenzione ed il porto illegale di esplosivi, stante la composizione dell'insieme delle micce, costituita da pentrite o da polvere nera a seconda che si tratti di micce deflagranti ovvero a lenta combustione. Cass., 28 novembre 1989, Siclari, CP 91, 613

Rientrano nel novero delle "armi da guerra" o "parti di esse" e dei "materiali di armamento", in relazione, rispettivamente, alle previsioni di cui alle l. 2 ottobre 1967, n. 895, 14 ottobre 1974, n. 497, 18 aprile 1975, n. 110 ed a quelle di cui alla l. 9 luglio 1990, n. 185, i **carri armati** e le loro singole componenti specifiche, fra le quali vanno compresi i motori, i motorini di avviamento, i giunti meccanici ed i cingoli. Cass., 17 novembre 1997, Montagna, CP 98, 2444

La **deroga** alla normativa generale di cui agli artt. 678 e 679 c.p. sulla fabbricazione, sul commercio e sulla detenzione di esplosivo è limitata alle sole condotte aventi per oggetto gli esplosivi dotati di caratteristiche tali che li assimilano alle armi, e specificamente, alle armi da guerra, per cui il loro uso possa cagionare la morte o, comunque, offesa alla vita o all'incolumità personale. Ne consegue che per le condotte diverse — aventi ad oggetto quei prodotti esplosivi che di tale potenzialità e destinazione siano sprovvisti — si applica la normativa generale che tali condotte qualifica come reati contravvenzionali. (Nella fattispecie è stato ritenuto che detenere nella propria abitazione e porre in vendita, senza autorizzazione, "botti" del tipo "raudi" e botti con fischio, integrano rispettivamente la fattispecie contravvenzionale di cui agli artt. 678 e 679 c.p. e non quella di cui agli artt. 9 e 10 l. n. 497 del 1974). *Cass., 29 settembre 1987, Mungello, CP 89, 268* - **Conforme:** *Cass., 31 marzo 1992, Iengo, ivi 94, 141*

L'abusiva detenzione e cessione di **giocattoli pirici** capaci solo di arrecare molestie, con esclusione di qualsiasi potenzialità lesiva, non integrano l'ipotesi delittuosa prevista dall'art. 21.2 ottobre 1967, n. 895, come sostituito dall'art. 10 l. 14 ottobre 1974, n. 497, bensì la contravvenzione di cui all'art. 678 c.p. (Fattispecie relativa ad illegale detenzione o cessione di n. 255 raudi). *Cass., 19 novembre 1987, D'Antonio, RP 88, 1170*

Gli "esplosivi di ogni genere", oggetto materiale delle prime quattro fattispecie criminose previste dalla legge sul controllo delle armi, si identificano solo con quelli che, per la loro oggettiva, intrinseca potenzialità offensiva, sia pure con opportuni condizionamenti, possono qualificarsi micidiali. (Fattispecie nel quale si è esclusa la micidialità di una **bomba carta** fatta esplodere in occasione di una festività religiosa). *Cass., 10 ottobre 1988, Francesconi, RP 89, 473*

Le **bombolette contenenti gas paralizzante** vanno considerate aggressive chimici e rientrano nella disciplina prevista in materia di porto e detenzione di aggressivi chimici. *Cass., sez. I, 15 giugno 2005 - 22 luglio 2005, n. 27435, CED 231756*

Costituisce reato il porto in luogo pubblico di una bomboletta spray, contenente gas lacrimogeno, in quanto idonea ad arrecare offesa alla persona e come tale rientrante nella definizione di arma comune da sparo di cui all'art. 2 l. n. 110 del 1975. (Nel caso di specie, la S.C. ha escluso la scusabilità della legge penale dedotta dal ricorrente con riferimento alla dedotta circostanza che la bomboletta era pubblicizzata sul sito internet di una ditta italiana). *Cass., sez. I, 14 novembre 2007 - 4 dicembre 2007, n. 44994, CED 238704*

La bomboletta contenente "spray" urticante a base di peperoncino (in particolare, l'"**oleoresin capsicum**", principio estratto dalle piante di peperoncino) non è ricompresa né tra le armi da guerra o tipo guerra né tra quelle comuni da sparo. (Specie relativa a porto accertato prima dell'entrata in vigore del d.m. Interno, 12 maggio 2011 n. 103, di approvazione del regolamento sulla definizione delle caratteristiche tecniche degli strumenti di autodifesa che nebulizzano un principio attivo naturale a base di "Oleoresin Capsicum"). *Cass., sez. I, 24 ottobre 2011 - 25 gennaio 2012, n. 3116, CED 251825*

Le armi cosiddette "**da bersaglio da sala**" ad emissione di gas o ad aria compressa o a gas compressi, non rientrano nella categoria delle armi comuni da sparo se i proiettili erogano una energia cinetica non superiore a 7,5 joule, con la conseguenza che la detenzione non comporta obbligo di denuncia e il porto non è vietato. (Specie di cui si discute nel catalogo delle armi).

nitari. *Cass., sez. I, 17 giugno 2005 - 17 giugno 2005, n. 11894, CED 232278*

La **bomba carta** può avere un effetto soltanto della natura e la quantità della carica esplosiva e per le sue caratteristiche di confezione, un effetto dirompente, divenendo in quest'ultimo caso un congegno esplosivo la cui cessione e detenzione sono punite rispettivamente a norma degli artt. 1 e 2 legge 2 ottobre 1967, n. 895 e successive modd. (La Corte ha precisato che è compito del giudice del merito accertare le caratteristiche del congegno, e cioè se abbia o meno micidialità, pur se potenziale e subordinata al modo di impiego). *Cass., sez. I, del 22 gennaio 2009 - 12 febbraio 2009, n. 6132, CED 243377*

La **miccia a lenta combustione** è compresa tra le munizioni di sicurezza e i giocattoli pirici ed è prodotto che, non ricadendo tra le sostanze esplodenti di cui alla normativa speciale, rientra tra le "materie esplodenti" la cui detenzione va denunciata all'Autorità e la cui inosservanza è punita a norma dell'art. 679 c.p. *Cass., sez. I, 8 aprile 2009 - 4 maggio 2009, n. 18189, CED 243548*

■ 3 - Fabbricazione o introduzione.

La locuzione "**fabbrica**", adoperata dal legislatore in tema di armi ed esplosivi per identificare il comportamento punibile, esprime un concetto finito che postula la consumazione dell'azione e, quindi, per aversi il reato consumato non è affatto sufficiente il compimento di quel minimo necessario e sufficiente per integrare il tentativo, ma è indispensabile che l'agente compia per intero l'iter minimo per la produzione dell'evento vietato. (Fattispecie concernente il porto dei vari elementi necessari per confezionare una bottiglia incendiaria). *Cass., 5 ottobre 1983, Rotondi, CP 85, 460*

La fabbricazione di congegni micidiali — nella cui categoria rientrano le cosiddette "bottiglie Molotov" — integra un reato di pericolo con dolo di danno, da considerarsi perfetto anche se il ciclo di produzione non è concluso e l'ordigno è in fase di avanzato allestimento. (Nella specie, negli involucri, strutturalmente completi ed atti all'impiego, non era stato ancora inserito il liquido infiammabile che era custodito in appositi contenitori. I giudici di merito avevano ritenuto la sussistenza del delitto consumato e non già tentato. La Cassazione ha ritenuto esatta la conclusione dei giudici di merito ed ha enunciato il principio sopra indicato). *Cass., 19 dicembre 1980, Biagini, CP 82, 1224 - Conforme: Cass., 17 novembre 1982, Camarda, ivi 84, 657*

La fabbricazione senza licenza dell'autorità di esplosivi di ogni genere dotati di oggettiva, intrinseca potenzialità offensiva è punibile ai sensi dell'art. 1 l. n. 895 del 1967, a nulla rilevando il fatto che gli esplosivi fabbricati siano o meno annoverabili tra quelli riconosciuti e classificati a norma degli artt. 53 t.u.l.p.s. e 83 del relativo regolamento. (Nella specie è stato, altresì, ritenuto che la norma dell'art. 24 l. n. 110 del 1975 è limitata alla condotta della fabbricazione di prodotti esplodenti non riconosciuti posta in essere dai fabbricanti muniti di licenza dell'autorità). *Cass., 19 ottobre 1990, Marogna, CP 92, 386*

L'art. 53 t.u.l.p.s. ripartisce gli esplosivi in esplosivi riconosciuti e classificati (art. 83 regolamento di esecuzione e allegato a al predetto regolamento) ed esplosivi non riconosciuti e classificati. Distinte dagli esplosivi sono le sostanze destinate a fabbricarli. La distinzione emerge dagli artt. 47 t.u.l.p.s., 96 reg. e 678 c.p. La fabbricazione degli esplosivi riconosciuti è prevista e punita dagli artt. 1 e 2 legge 2 ottobre 1967, 9 l. n. 497 del 1974, 46 e 47 t.u.l.p.s.; la fabbricazione degli esplosivi non riconosciuti è prevista e punita

3.**CARTE DI CREDITO E PAGAMENTO****3.1. Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. — Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.**

Publicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 2007, n. 290, S.O. n. 268.

55 Sanzioni penali.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque contravviene alle disposizioni contenute nel Titolo II, Capo I, concernenti l'obbligo di identificazione, è punito con la multa da 2.600 a 13.000 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato l'esecutore dell'operazione che omette di indicare le generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione o le indica false è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da 500 a 5.000 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'esecutore dell'operazione che non fornisce informazioni sullo scopo e sulla natura prevista dal rapporto continuativo o dalla prestazione professionale o le fornisce false è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da 5.000 a 50.000 euro.

4. Chi, essendovi tenuto, omette di effettuare la registrazione di cui all'articolo 36, ovvero la effettua in modo tardivo o incompleto è punito con la multa da 2.600 a 13.000 euro.

5. Chi, essendovi tenuto, omette di effettuare la comunicazione di cui all'articolo 52, comma 2, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa da 100 a 1.000 euro.

6. Qualora gli obblighi di identificazione e registrazione siano assolti avvalendosi di mezzi fraudolenti, idonei ad ostacolare l'individuazione del soggetto che ha effettuato l'operazione, la sanzione di cui ai commi 1, 2 e 4 è raddoppiata.

7. Qualora i soggetti di cui all'articolo 11, commi 1, lettera *h*), e 3, lettere *c*) e *d*), omettano di eseguire la comunicazione prevista dall'articolo 36, comma 4, o la eseguano tardivamente o in maniera incompleta, si applica la sanzione di cui al comma 4.

8. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi, essendovi tenuto, viola i divieti di comunicazione di cui agli articoli 46, comma 1, e 48, comma 4, è punito con l'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 5.000 a 50.000 euro.

9. Chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

9-bis. Per le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 131-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché per le gravi e reiterate violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 del presente

articolo è ordinata, nei confronti degli agenti in attività finanziaria che prestano servizi attraverso il servizio di rimessa di denaro di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), del decreto 27 gennaio 2010, n. 11, la confisca degli strumenti che sono serviti a commettere il reato (1).

9-ter. Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al comma 9-bis nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'Autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta (1).

(1) Comma aggiunto dall'art. 27 comma 1 lett. r) d.l.g. 3 agosto 2010, n. 141, come sostituito dall'art. 18 comma 1 d.l.g. 19 settembre 2012, n. 169 (G.U. del 2 ottobre 2012, n. 230).

Cfr. testo previgente art. 12 d.l. 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, in l. 6 luglio 1991, n. 197

Articolo 12 - Carte di credito, di pagamento e documenti che abilitano al prelievo di denaro contante

[1. Chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire seicentomila a lire tre milioni. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.] (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 64, comma 1, lett. a), d.l.g. 21 novembre 2007, n. 231.

GIURISPRUDENZA ■ 1 Rapporti tra art. 12 l. 5 luglio 1991 n. 197 e art. 55 del d.l.g. n. 231 del 2007 ■ 2 Interesse tutelato ed elemento oggettivo del reato ■ 3 Oggetto materiale del reato ■ 4 Elemento soggettivo ■ 5 Luogo e momento di consumazione del reato ■ 6 Rapporti con il reato di cui all'art. 648 c.p. ■ 7 Rapporti con il reato di cui all'art. 640 c.p. ■ 8 Rapporti con altri reati.

■ 1 - Rapporti tra art. 12 l. 5 luglio 1991 n. 197 e art. 55 del d.l.g. n. 231 del 2007.

Sussiste continuità normativa tra la fattispecie di utilizzazione illecita di carte di credito o di pagamento, contemplata dall'abrogato art. 12 del d.l. 3 maggio 1991, n. 143 (conv. con modd. in l. 5 luglio 1991, n. 197), e quella oggi sanzionata dall'art. 55, comma 9, del d.l.g. 21 novembre 2007, n. 231. *Cass., sez. II, 29 maggio 2009 - 12 giugno 2009, n. 24527, CED 244272*

■ 2 - Interesse tutelato ed elemento oggettivo del reato.

Il reato di illecito uso di carta di credito non tutela il bene del patrimonio, ma garantisce, in modo più o meno diretto, i **valori riconducibili all'ambito dell'ordine pubblico, economico e della fede pubblica**, sicché, ai fini della sua configurabilità, non assume rilievo alcuno la circostanza dell'eventuale contitolarità del conto. *Cass., sez. VI, 24 aprile 2012 - 20 luglio 2012, n. 29821, CED 253175*

Le condotte criminose, distintamente contemplate dall'art. 12 d.l. 3 maggio 1991 n. 143, convertito con l. 5 luglio 1991 n. 197, di possesso e successiva utilizzazione, al fine di profitto proprio o altrui, di carte di credito di provenienza illecita, integrano — attesa l'eterogeneità, sotto l'aspetto fenomenico, dei rispettivi caratteri — differenti ipotesi di reato, tra le quali è configurabile il concorso. *Cass., S.U., 28 marzo 2001 - 7 giugno 2001, n. 22902, Tiezzi, CED 218871 - Conformi: Cass., sez. I, 5 novembre 2003 - 3 dicembre 2003, n. 46354, ivi 226611; Cass., sez. II, 20 ottobre 2011 - 15 novembre 2011, n. 41696, ivi 251489*

In tema di uso indebito di carta di credito, poiché il legittimo detentore ha titolo all'utilizzazione di quest'ultima solo per effetto del rapporto contrattuale che lo ha autorizzato a tanto e finché il rapporto stesso perduri, la **revoca dell'autorizzazione** da parte dell'emittente priva colui al quale la carta era stata rilasciata della titolarità di essa e del conseguente diritto di utilizzarla dal momento in cui egli viene a conoscenza dell'atto di revoca, sicché l'ulteriore sua utilizzazione integra il reato di cui all'art. 12 d.l. 3 maggio 1991 n. 143, convertito in l. 5 luglio 1991 n. 197. (Nella specie, si è ritenuta raggiunta la conoscenza, da parte del titolare della carta,

del recesso dell'emittente in seguito all'avvenuta restituzione a quest'ultimo dell'avviso di ricevimento della raccomandata con la quale egli aveva comunicato al primo l'avvenuta cessazione del rapporto). *Cass., sez. I, 11 novembre 2003 - 4 dicembre 2003, n. 46543, CED 226613*

In tema di uso indebito delle carte di credito, poiché il titolare della carta ha titolo valido per l'utilizzazione della stessa solo in quanto perduri il rapporto contrattuale che ha determinato la concessione della carta e ne ha autorizzato l'uso, qualora l'emittente della carta ne revochi la concessione, colui al quale la carta era stata rilasciata resta privato della titolarità di essa e del conseguente diritto di utilizzarla dal momento della conoscenza dell'atto di revoca; sicché l'ulteriore utilizzazione della carta da parte sua integra il reato di cui all'art. 12 d.l. 3 maggio 1991, n. 143, convertito nella l. 5 luglio 1991, n. 197. *Cass., sez. V, 12 novembre 1996 - 3 febbraio 1997, n. 4900, Francia, CED 207866*

In tema di uso indebito di carte di credito, l'art. 12 del d.l. 3 maggio 1991, n. 143, convertito dalla l. 5 luglio 1991, n. 197, è diretto non tanto a sanzionare penalmente la disfunzione del rapporto contrattuale, quanto a garantire che l'utilizzazione della carta avvenga, direttamente o indirettamente, solo da parte di chi ne risulti titolare e senza che il documento subisca falsificazioni o alterazioni. Pertanto, non è sanzionabile la condotta di chi, essendo intestatario della carta, la utilizza indebitamente, per essere cessato il rapporto contrattuale che lo legava all'emittente. *Cass., sez. V, 14 luglio 1994 - 12 settembre 1994, n. 9780, Russo, CED 199854*

Integra il reato previsto dall'art. 12 d.l. 3 maggio 1991, n. 143, convertito nella l. 5 luglio 1991, n. 197, in tema di uso illecito di carte di credito o di pagamento, la condotta di chi procede a **ricaricare il cellulare utilizzando indebitamente codici relativi a carte di credito telefoniche fraudolentemente sottratte** da altri a chi le deteneva legittimamente, dovendosi ritenere che, ai sensi del citato art. 12, la scheda prepagata sia un "documento analogo" alle carte di credito o di pagamento, che abilita alla prestazione dei servizi telefonici (nella specie, la Corte ha escluso la configurabilità del reato di ricettazione, dal momento che l'imputato non aveva ricevuto denaro o cose provenienti da reato, ma aveva semplicemente digitato numeri di codici fornitigli da altri soggetti; inoltre,

ha pure escluso la sussistenza dei delitti di accesso abusivo ad un sistema informatico e di detenzione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici nonché di frode informatica, rispettivamente previsti dagli artt. 615-ter, 615-quater e 640-ter c.p., in quanto non vi era stata alcuna condotta diretta ad introdursi abusivamente nel sistema informatico del gestore del servizio telefonico e neppure alterazione del funzionamento del medesimo sistema al fine di conseguire un ingiusto profitto). *Cass., sez. II, 10 luglio 2003 - 31 luglio 2003, n. 32440, CED 226259*

Costituisce indebita utilizzazione di carta di credito, ai sensi dell'art. 12 del d.l. 3 maggio 1991 n. 143, convertito con modifiche in l. 5 luglio 1991 n. 197, l'effettuazione attraverso la rete internet di transazioni, previa **immissione dei dati ricognitivi e operativi di una valida carta di credito altrui**, acquisiti dall'agente fraudolentemente con il sistema telematico, nulla rilevando che il documento non sia stato nel suo materiale possesso. *Cass., sez. I, 2 ottobre 2002 - 5 novembre 2002, n. 37115, CED 222852 - Conforme Cass., sez. II, 7 novembre 2014 - 19 novembre 2014, n. 47725, ivi 260792*

L'indebita utilizzazione a fini di profitto di una carta di credito da parte di chi non ne sia titolare integra il reato di cui all'art. 12 l. n. 143 del 1991 (ora previsto nell'art. 55, comma 9, d.lgs. n. 231 del 2007) **independentemente dal conseguimento di un profitto** per il soggetto agente o dal verificarsi di un danno per il legittimo titolare della carta, non essendo necessario ai fini della consumazione del reato che la transazione giunga a buon fine. (Fattispecie nella quale gli acquisti non erano stati portati a compimento, in quanto l'utilizzo della carta di credito per i relativi pagamenti si concludeva con la dicitura "carta non abilitata"). *Cass., sez. II, 17 ottobre 2013 - 13 febbraio 2014, n. 7019, CED 259004*

Il delitto di utilizzazione illecita di carte di credito o di altri mezzi di pagamento tutela l'interesse pubblico a che il sistema elettronico di pagamento venga usato in maniera corretta a garanzia della fede pubblica e a prevenzione del riciclaggio; esso si perfeziona tutte le volte in cui abbia effettivamente luogo l'utilizzo di detti mezzi di pagamento, indipendentemente dal conseguimento o meno del profitto. (Nella fattispecie è stato ritenuto consumato il delitto nell'**inserimento di una tessera "viacard"**, acquistata al di fuori dei canali ufficiali e falsificata, nell'apposita apparecchiatura installata presso il casello autostradale per il pagamento del pedaggio, senza attribuire rilievo alla circostanza che si trattasse di tessera con credito "a scalare"). *Cass., sez. I, 8 marzo 2006 - 4 aprile 2006, n. 11937, CED 233873*

Non si ha reato impossibile, in riferimento alla fattispecie criminosa di cui all'art. 12 d.l. n. 143 del 1991, nel caso in cui **la carta di credito clonata venga "bloccata"** dal titolare, essendo sufficiente, per l'integrazione del reato, il semplice possesso della carta clonata a prescindere dall'utilizzazione, in considerazione della natura di reato di pericolo della fattispecie criminosa disciplinata dagli articoli richiamati. *Cass., sez. II, 5 ottobre 2011 - 14 ottobre 2011, n. 37016, CED 251155*

Non è applicabile l'esimente di cui all'art. 649 c.p. (fatti commessi in danno di congiunti) al reato di illecito uso di una carta di credito (art. 12 del d.l. 3 maggio 1991, conv. in l. 5 luglio 1991, n. 197, successivamente abrogato e trasferito sotto la previsione di cui all'art. 55, comma 9, del d.lg. 21 novembre 2007, n. 231), nell'ipotesi in cui la condotta delittuosa sia stata posta in essere da un familiare (nel caso di specie, il figlio) del titolare della carta, stante la natura plurioffensiva del reato *de quo*, la cui dimensione lesiva trascende il mero patrimonio individuale per estendersi, in modo più o meno diretto, a valori riconducibili all'ambito dell'ordine pubblico, economico e della fede pubblica, mentre la previsione di cui all'art. 649 c.p. concerne esclusivamente i delitti contro il patrimonio ed ha una natura eccezionale che ne preclude l'applicazione

in via analogica. *Cass., sez. II, 8 aprile 2011, n. 15834*

■ 3 – Oggetto materiale del reato.

La "**carta-assegni**" — da non confondere con la carta di credito — è stata creata dalla prassi bancaria allo scopo di consentire al cliente di una determinata banca la possibilità di cambiare assegni presso agenzie della stessa banca, ovvero, in base ad accordi poi sviluppatisi, presso altre banche, o, infine, di usare l'assegno bancario in funzione reale di pagamento. La caratteristica fondamentale della carta-assegni consiste, infatti, nell'apprestamento, in favore del portatore che abbia pagato o accettato il titolo in pagamento con l'osservanza di certe condizioni, della garanzia di sicuro pagamento da parte della banca trattaria che assume direttamente nei confronti del prenditore un'obbligazione extra-cartolare che deriva dal rilascio della carta-assegni. Consentendo, pertanto, il rilascio della carta-assegni la utilizzazione dell'assegno bancario come mezzo di pagamento sostitutivo della moneta, ne deriva che tale carta rientra tra le "carte di pagamento" considerate dal disposto dell'art. 12 del d.l. n. 143 del 1991, conv. nella l. 5 luglio 1991, n. 197, recante provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio. *Cass., sez. V, 27 gennaio 1992 - 7 aprile 1992, n. 359, Bolognini, CED 189839*

Il "**traveller's cheque**" non rientra fra i "documenti che abilitano al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi" di cui all'art. 12 d.l. 3 maggio 1991 n. 143, conv. in l. 5 luglio 1991 n. 203, non esistendo alcuna analogia — cui è subordinata l'applicazione della norma — tra la sua natura giuridica di assegno, sia pur dotato di particolari caratteristiche atte a renderne più difficile la circolazione irregolare, e quella delle carte di credito o di pagamento di cui alla disposizione predetta. *Cass., sez. II, 7 aprile 1999 - 23 aprile 1999, n. 5279, Carrano, CED 213309*

In tema di reati concernenti la falsificazione e l'illecita acquisizione o utilizzazione di carte di credito o di pagamento e documenti che abilitano al prelievo di danaro contante (art. 12 d.l. 3 maggio 1991 n. 143, conv. in l. 5 luglio 1991 n. 197), l'**"eurocheque"**, nonostante il suo nesso strumentale con la carta di riconoscimento del titolare — la quale garantisce il pagamento al primo prenditore — non può essere assimilato, per la sua natura di titolo di credito, agli "ordini di pagamento" prodotti unitamente ad un documento che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, di cui alla disposizione predetta. Ne deriva che la ricezione di "eurocheques" provenienti da delitto integra il reato di ricettazione e non l'ipotesi criminosa prevista dalla legge speciale e non può farsi riferimento, in contrario, alla carta di riconoscimento la quale, non rappresentando un documento che autonomamente costituisca strumento di pagamento, non vale a far assumere agli assegni, in contrasto con la loro peculiare caratteristica dell'astrattezza, la funzione di meri ordini di pagamento. *Cass., sez. II, 13 aprile 2000 - 11 maggio 2000, n. 2060, Abal, CED 215912*

Integra il reato previsto dall'art. 12 d.l. 3 maggio 1991, n. 143, conv. nella l. 5 luglio 1991, n. 197, in tema di uso illecito di carte di credito o di pagamento, la condotta di chi utilizza indebitamente una **tessera "smart card"** per il noleggio di film in dvd, smarrita dal legittimo detentore, trattandosi di "documento analogo che abilita all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi". (In motivazione, la Corte ha ritenuto irrilevante la circostanza che l'utilizzazione della tessera fosse ristretta ad una singola attività commerciale, in quanto finalità della norma è quella di tutelare tutti gli strumenti alternativi all'uso del contante nelle transazioni). *Cass., sez. II, 20 giugno 2014 - 5 agosto 2014, n. 34528, CED 259988*

■ 4 – Elemento soggettivo.

In tema di uso illecito della carte di credito, per la configurazione del delitto di cui all'art. 12 l. 197/91 non è sufficiente il dolo generico (e cioè la consapevolezza della illecita detenzione), ma è necessario il dolo specifico (il fine di profitto). *Cass., sez. V, 15 giugno 2000 - 9 agosto 2000, n. 8950, Ghalami, CED 216718*

■ 5 – Luogo e momento di consumazione del reato.

La normativa concernente l'uso delle carte di credito o di pagamento, di cui al d.l. 3 maggio 1991 n. 143, convertito nella l. 5 luglio 1991 n. 197, è intesa a salvaguardare l'interesse pubblico a che il sistema elettronico di pagamento sia in qualsiasi caso utilizzato in maniera corretta, nonché a tutelare la fede pubblica. Ne consegue che il reato di uso illecito di carta di credito si consuma nel luogo in cui esso è avvenuto e, in caso di uso plurimo, nel luogo in cui la carta è stata usata per la prima volta, in applicazione della disposizione di cui all'art. 16, comma 1, c.p.p. *Cass., sez. I, 4 novembre 2004 - 26 novembre 2004, n. 46070, CED 230167*

Il reato di indebito utilizzo di carte di credito o di pagamento, previsto dall'art. 12 del d.l. 3 maggio 1991 n. 143, convertito con modificazioni in l. 5 luglio 1991 n. 197, pur non escludendo la possibilità del tentativo, è da considerare tuttavia consumato, in base alla formulazione della norma incriminatrice, ogni qual volta l'utilizzo abbia avuto effettivamente luogo, indipendentemente dal conseguimento o meno del profitto che l'agente perseguiva, come nel caso in cui la carta (tessera "viacard") venga consegnata, da parte di chi non ne è titolare, all'esattore in servizio presso una casella autostradale per il pagamento del pedaggio. *Cass., sez. I, 28 aprile 1998 - 5 giugno 1998, n. 2409, Troia, CED 210674*

■ 6 – Rapporti con il reato di cui all'art. 648 c.p.

Il possesso e l'utilizzazione di carte di credito di provenienza illecita integrano il concorso tra il reato di ricettazione e quello di cui all'art. 12 d.l. n. 143 del 1991. *Cass., sez. II, 13 gennaio 2010 - 20 gennaio 2010, n. 2465, CED 246268 - Conforme Cass., sez. II, 17 ottobre 2013 - 13 febbraio 2014, n. 7019, ivi 259003*

Integra il reato di cui all'art. 648 c.p. la condotta di chi riceve, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, provenienti da delitto, mentre devono ricondursi alla previsione incriminatrice di cui all'art. 12 del d.l. 3 maggio 1991, n. 143, conv. nella l. 5 luglio 1991, n. 197, che sanziona, con formula generica, la ricezione dei predetti documenti "di provenienza illecita", le condotte acquisitive degli stessi, nell'ipotesi in cui la loro provenienza non sia ricollegabile a un delitto, bensì ad un illecito civile, amministrativo o anche penale, ma di natura contravvenzionale. (Fattispecie relativa all'acquisto di carte di credito contraffatte, in cui la S.C. ha ritenuto configurabile il delitto di ricettazione). *Cass., sez. VI, 16 luglio 2009 - 16 settembre 2009, n. 35930, CED 244874*

Integra il reato di cui all'art. 648 c.p.p. (ricettazione) la condotta di chi riceve, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, carte di credito o di pagamento (ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi) provenienti da delitto, dovendosi viceversa ricondurre alla previsione incriminatrice di cui all'art. 12, seconda parte, d.l. 3 maggio 1991 n. 143, convertito nella l. 5 luglio 1991 n. 197, (che sanziona, con formula generica, la ricezione dei predetti documenti « di provenienza illecita »).

■ 7 – Rapporti con il reato di cui all'art. 12 d.l. n. 143 del 1991.

Non sussiste il concorso formale tra il reato di cui all'art. 12 d.l. 3 maggio 1991, n. 143, conv. con modif. in l. 5 luglio 1991, n. 197 (uso indebito di carte di credito o di pagamento) ed il reato di truffa (art. 640 c.p.); infatti l'indebita utilizzazione, a fine di profitto proprio o altrui, da parte di chi non ne sia titolare, di una carta di credito integra il reato di cui al suddetto art. 12 e non il reato di truffa che viene assorbito in virtù del principio di cui all'art. 15 c.p., considerato che l'adozione di artifici o raggiri è uno dei possibili modi in cui si estrinseca l'uso indebito di una carta di credito. *Cass., sez. V, 12 dicembre 2005 - 22 febbraio 2006, n. 6695, CED 233889*

L'indebita utilizzazione, a fine di profitto proprio o altrui, da parte di chi non ne sia titolare, di carte di credito o analoghi strumenti di prelievo o pagamento, integra il reato previsto dall'art. 12 d.l. 3 maggio 1991 n. 143, conv. con l. 5 luglio 1991 n. 197, e non quello di truffa, che resta assorbito. (Nell'affermare tale principio la Corte ha precisato che l'eventuale conseguimento, da parte dell'agente, dell'ingiusto profitto con correlativo danno del soggetto passivo rileva, comunque, sotto il profilo della dosimetria della pena). *Cass., S.U., 28 marzo 2001 - 7 giugno 2001, n. 22902, Tiezzi, CED 218873*

Non sussiste concorso materiale tra il reato di truffa e quello di indebita utilizzazione o falsificazione di carte di credito o di pagamento, bensì concorso apparente, essendo le due fattispecie in rapporto di specialità. Ciò in quanto: 1) l'oggettività giuridica della l. 197/1991 destinata alla prevenzione dell'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, tutela l'ordine pubblico, ma anche (come nella truffa) il patrimonio del privato o dell'ente pubblico vittima del raggio; 2) il legislatore ha ritenuto sufficiente per la configurazione della fattispecie di cui all'art. 12 l. citata, che la condotta dell'agente sia volta al fine di trarne profitto (per sé o per altri), indipendentemente dal verificarsi del danno. La sfera di applicabilità della norma, quindi, è tanto ampia da ricomprendere sia le ipotesi in cui il danno non si verifichi, sia quelle nelle quali (come nella truffa che è reato di danno) il danno si sia verificato; 3) l'entità della sanzione che nel reato *ex legge* 197/1991 (reclusione da uno a cinque anni e multa da lire 600.000 a tre milioni) ricomprende interamente quella prevista per la truffa sia semplice (reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da lire 100.000 a lire 2 milioni) che aggravata (reclusione da 1 a 5 anni e multa da lire 600.000 a 3 milioni). *Cass., sez. V, 1 ottobre 1999 - 17 novembre 1999, n. 13164, Melluccio, CED 21471*
Contra: È configurabile il concorso tra il reato di falsificazione od alterazione di carte di credito (art. 55, comma 9, seconda parte, d.lg. n. 231 del 2007) ed il reato di truffa. *Cass., sez. II, 10 gennaio 2012 - 28 marzo 2012, n. 11699, ivi 252797*

■ 8 – Rapporti con altri reati.

Integra il delitto di frode informatica, e non quello di indebita utilizzazione di carte di credito, colui che, servendosi di una carta di credito falsificata e di un codice di accesso fraudolentemente captato in precedenza, penetri abusivamente nel sistema informatico bancario ed effettui illecite operazioni di trasferimento fondi, tra cui quella di prelievo di contanti attraverso i servizi di cassa continua. *Cass., sez. II, 14 aprile 2011 - 6 maggio 2011, n. 17748, CED 250113*

Integra il reato di accesso abusivo ad un sistema informatico la condotta di chi si introduce nel sistema POS predisposto per il pagamento di mezzo carte di credito e bancomat, installando un dispositivo che consente di intercettare le comunicazioni informatiche

Termine estratto capitolo

4.**PROSTITUZIONE****4.1. Legge 20 febbraio 1958, n. 75. — Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui.**

Pubblicata nella G.U. del 4 marzo 1958, n. 55.

CAPO I – Chiusura delle case di prostituzione

1 È vietato l'esercizio di case di prostituzione nel territorio dello Stato e nei territori sottoposti all'amministrazione di autorità italiane.

2 Le case, i quartieri e qualsiasi altro luogo chiuso, dove si esercita la prostituzione, dichiarati locali di meretricio a sensi dell'articolo 190 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e delle successive modificazioni, dovranno essere chiusi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

3 Le disposizioni contenute negli articoli 531 e 536 del codice penale sono sostituite dalle seguenti:
È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 10.329 ⁽¹⁾, salvo in ogni caso l'applicazione dell'articolo 240 del codice penale:

1) chiunque, trascorso il termine indicato nell'articolo 2, abbia la proprietà o l'esercizio, sotto qualsiasi denominazione, di una casa di prostituzione, o comunque la controlli, o diriga, o amministri, ovvero partecipi alla proprietà, esercizio, direzione o amministrazione di essa;

2) chiunque, avendo la proprietà o l'amministrazione di una casa od altro locale, li conceda in locazione a scopo di esercizio di una casa di prostituzione;

3) chiunque, essendo proprietario, gerente o preposto ad un albergo, casa mobiliata, pensione, spaccio di bevande, circolo, locale da ballo, o luogo di spettacolo, o loro annessi e dipendenze, o qualunque locale aperto al pubblico od utilizzato dal pubblico, vi tollera abitualmente la presenza di una o più persone che, all'interno del locale stesso, si danno alla prostituzione;

4) chiunque recluti una persona al fine di farle esercitare la prostituzione o ne agevoli a tal fine la prostituzione;

5) chiunque induca alla prostituzione una donna di età maggiore, o compia atti di lenocinio, sia personalmente in luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia a mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità;

6) chiunque induca una persona a recarsi nel territorio di un altro Stato o comunque in luogo diverso da quello della sua abituale residenza, al fine di esercitarvi la prostituzione, ovvero si intrometta per agevolare la partenza;

7) chiunque espliciti un'attività in associazioni ed organizzazioni nazionali od estere dedite al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione od allo sfruttamento della prostituzione, ovvero in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo agevoli o favorisca l'azione o gli scopi delle predette associazioni od organizzazioni;

8) chiunque in qualsiasi modo favorisca o sfrutti la prostituzione altrui.

In tutti i casi previsti nel n. 3 del presente articolo, alle pene in essi comminate saranno applicate anche le pene della licenza d'esercizio e potrà anche essere ordinata la chiusura definitiva dell'esercizio.

I delitti previsti dai nn. 4 e 5, se commessi da un cittadino in territorio estero, sono punibili in base alle convenzioni internazionali lo prevedono.

(1) *A norma dell'art. 36 l. 5 febbraio 1992, n. 104 come da ultimo modificato dall'art. 3 comma 1 l. 15 luglio 2009, n. 94, per i reati previsti dalla presente legge quando « sono commessi in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale, la pena è aumentata da un terzo alla metà ».*

GIURISPRUDENZA ■ 1 Questioni di legittimità costituzionale ■ 2 Interesse protetto. Nozione di prostituzione ■ 3 Esercizio di una casa di prostituzione ■ 4 Locazione a scopo di esercizio di una casa di prostituzione ■ 5 Tolleranza abituale ■ 6 Reclutamento ■ 7 Induzione ■ 8 Favoreggiamento ■ 9 Sfruttamento ■ 10 Associazione dedicata al reclutamento ■ 11 Sanzioni ■ 12 Questioni processuali.

■ 1 - Questioni di legittimità costituzionale.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della l. 20 febbraio 1958, n. 75, nella parte in cui punisce lo sfruttamento e il favoreggiamento della prostituzione, per contrarietà ai principi della CEDU, in quanto la Corte EDU ha affermato che la prostituzione è incompatibile con i diritti e la dignità della persona umana quando è oggetto di costrizione. (Sentenza 11 settembre 2007 Tremblay c. Francia). *Cass., sez. III, 18 dicembre 2012 - 28 gennaio 2013, n. 4139, CED 254481*

■ 2 - Interesse protetto. Nozione di prostituzione.

L'interesse protetto nei reati di cui all'art. 3 n. 8 l. 20 febbraio 1958, n. 75, è quello del **buon costume e della pubblica moralità di cui è titolare esclusivo lo Stato**, con la conseguenza che la persona che volontariamente esercita la prostituzione e che in tale attività viene sfruttata o favorita da altri, non rientra nelle categorie di persone che, ai sensi dell'articolo 408 c.p.p., hanno diritto alla notificazione del decreto di citazione o alla citazione come testimoni. *Cass., 6 dicembre 1978, Salmaso, CP 80, 1227*

L'obiettività giuridica dei reati previsti dalla l. 20 febbraio 1958 n. 75 è l'interesse di tutelare la pubblica moralità ed il buon costume mediante la repressione dei fatti tendenti all'eccitamento o al favoreggiamento o allo sfruttamento della prostituzione. In tali reati, pertanto, mentre la **persona offesa dal reato è lo Stato**, titolare dell'interesse tutelato, il soggetto passivo è la persona di cui viene favorita o sfruttata la prostituzione, perché è la persona in relazione alla quale il reato è stato commesso. Conseguentemente, quando la legge adopera l'espressione "se il fatto è commesso ai danni di ..." intende riferirsi al soggetto passivo del reato, con riferimento agli effetti della condotta criminosa. *Cass., 16 ottobre 1979, Poli, CP 81, 895*

La fattispecie criminosa di cui all'art. 600-bis c.p. (prostituzione minorile), introdotta dall'art. 2 della l. 3 agosto 1998, n. 269 in adesione ai principi della Convenzione sui diritti del fanciullo, è diretta a proteggere l'integrità e la libertà fisica e psichica del minore ed ha pertanto natura autonoma, attesa la sua diversa oggettività giuridica rispetto ad analoghe fattispecie criminose in materia di prostituzione di soggetti adulti contemplate nella l. 20 febbraio 1958, n. 75, la quale **mira a tutelare soltanto il buon costume e la pubblica moralità**; il che trova conferma anche nell'intervenuta abrogazione dell'aggravante prevista dall'art. 4, n. 2, della suddetta legge per i fatti commessi in danno di minore. *Cass., sez. III, 20 marzo 2002 - 10 maggio 2002, n. 17171, CED 221975 - Conforme: Cass., sez. III, 5 marzo 2003 - 22 aprile 2003, n. 18854, ivi 224897*

Il bene giuridico protetto dalla l. 20 febbraio 1958, n. 75 non è la tutela della salute pubblica, ma la **libertà di determinazione della donna nel compimento di atti sessuali**, garantita attraverso il perseguimento dei terzi che da tale attività intendono ricavare un vantaggio economico, atteso che non costituisce reato il compimento di atti sessuali al di fuori di ogni attività di sfruttamento o di agevolazione, anche se posti in essere con fini di lucro persona-

le. *Cass., sez. III, 8 giugno 2004 - 2 settembre 2004, n. 35776, CED 229359 - Conforme: Cass., sez. III, 16 dicembre 2014 - 31 marzo 2015, n. 13598, CED 262858*

Prostituzione significa **commercio di prestazioni di natura sessuale, caratterizzato dall'elemento retributivo**, ed essa non viene meno qualora la donna si conceda ad una categoria di persone aventi determinati requisiti giacché, nel verificarsi della condizione di appartenenza a tale categoria, ella è disposta a concedersi a chiunque vi appartenga. *Cass., 16 ottobre 1979, Poli, CP 81, 895*

Un atto sessuale diventa atto di prostituzione solo in **presenza dell'elemento retributivo**, e cioè quando il soggetto che fornisce la prestazione sessuale assegna alla dazione del proprio corpo, per il soddisfacimento dell'altrui libidine, una funzione strumentale alla percezione di una utilità, in genere economica, che potrebbe essere corrisposta dall'utente anche direttamente ad un terzo, ma sempre con l'accordo o quanto meno la consapevolezza dell'erogatore della prestazione. *Cass., 20 maggio 1998, Mimou, CP 99, 1606*

La prostituzione, consistente nell'offerta del proprio corpo per mercede alle voglie altrui, è riferibile **anche ai rapporti sessuali tra persone del medesimo sesso**. Solo il meretricio è commercio carnale delle donne (*meretrix mulier*), giusta l'uso di tal termine già fatto dalle leggi di p.s. che regolamentavano la prostituzione femminile. Oggi la legge speciale 20 febbraio 1958, n. 75, che punisce ogni attività di induzione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione altrui, va intesa nel senso più ampio, salvo qualche particolare disposizione, quale quella dell'articolo 3 n. 5, che si riferisce alla sola prostituzione femminile. (Fattispecie relativa a sfruttamento di prostituzione di invertito). *Cass., 13 giugno 1977, Zennaro, CP 79, 1341*

Al fine della integrazione di un atto di prostituzione **non è necessario un contatto fisico tra soggetto attivo e passivo della prestazione**, atteso che non è necessaria una congiunzione carnale, ma sono sufficienti atti sessuali compiuti dietro pagamento di un corrispettivo e finalizzati, in via diretta ed immediata, a soddisfare la libidine di colui che ha chiesto o è destinatario della prestazione. *Cass., sez. III, 3 giugno 2004 - 10 settembre 2004, n. 36157, CED 229350*

Le **prestazioni sessuali eseguite in videoconferenza via web-chat**, in modo da consentire al fruitore delle stesse di interagire in via diretta ed immediata con chi esegue la prestazione, con la possibilità di richiedere il compimento di determinati atti sessuali, assume il valore di prostituzione e rende configurabile il reato di sfruttamento della prostituzione nei confronti di coloro che abbiano reclutato gli esecutori delle prestazioni o che abbiano reso possibile i collegamenti via internet, atteso che l'attività di prostituzione può consistere anche nel compimento di atti sessuali di qualsiasi natura eseguiti su se stesso in presenza di colui che, pagando un compenso, ha richiesto una determinata prestazione al fine di soddisfare la propria libido, senza che avvenga alcun contatto fisico fra le parti. *Cass., sez. III, 21 marzo 2006 - 3 maggio 2006, n. 15158, CED 233929*

Conforme: Integra il reato di sfruttamento della prostituzione la condotta di chi recluta persone e consente l'effettuazione di prestazioni sessuali a pagamento in videoconferenza via "web-chat", in modo da consentire al fruitore delle stesse di interagire in via diretta ed immediata con chi esegue la prestazione, con la possibilità di richiedere il compimento di determinati atti sessuali. (In motivazione, la Corte ha ribadito che l'attività di prostituzione può consistere anche nel compimento di atti sessuali di qualsiasi natura eseguiti su se stesso in presenza di colui che, pagando un compenso, ha richiesto una determinata prestazione senza che avvenga alcun contatto fisico fra le parti). *Cass., sez. III, 9 aprile 2015 - 27 aprile 2015, n. 17394, CED 263358*

In tema di prostituzione minorile, rientra nella nozione di prostituzione qualsivoglia attività sessuale posta in essere dietro corrispettivo di denaro, anche se priva del contatto fisico tra i due soggetti, i quali possono anche trovarsi in luogo diverso, essendo unicamente richiesta la possibilità per gli stessi di interagire. (Fattispecie di **prestazione chiesta ed ottenuta via telefono**). *Cass., sez. III, 18 gennaio 2012 - 24 febbraio 2012, n. 7368, CED 252133*

Non integra il reato di agevolazione della prostituzione la condotta di colui che provveda all'attivazione di utenze radiomobili su cui confluiscono, sotto forma di ricariche telefoniche, gli accrediti quale corrispettivo per l'invio di immagini e video a contenuto erotico effigianti la moglie e provenienti dai clienti, i quali siano stati previamente individuati ed indotti a "chattare" con la donna e a richiedere il materiale a contenuto pornografico. *Cass., sez. III, 25 ottobre 2012 - 9 gennaio 2013, n. 1164, CED 254149*

Integra il delitto di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione la condotta diretta a favorire e sfruttare prestazioni che oggettivamente siano tali da stimolare l'istinto sessuale. (La Corte ha ritenuto la configurabilità del delitto nell'ipotesi di gestione di un club dove ballerine svolgevano attività di "lap dance" consistente nel ballare denudate davanti a clienti che potevano in luogo appartato accarezzarle su fianchi, braccia e gambe in cambio di denaro). *Cass., sez. III, 12 febbraio 2003 - 21 marzo 2003, n. 13039, CED 224116*

Integra il reato di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, qualsivoglia attività sessuale posta in essere dietro corrispettivo di denaro, con la possibilità, per il cliente, di interagire sulle attività compiute dalla prostituta. (Fattispecie di **spogliarelli e strusciami eseguiti nei "privé" di un locale**). *Cass., sez. III, 22 giugno 2010 - 19 ottobre 2010, n. 37188, CED 248559*

Non integra il reato di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione (art. 3 della l. 20 febbraio 1958, n. 75) la condotta consistente nel retribuire una persona che effettui telefonate dal contenuto erotico nelle quali, senza impegnare zone corporali erogene o compiere atti sessuali su se stessa o su altri soggetti, si limiti ad eccitare sessualmente l'interlocutore che, autonomamente, esegua pratiche sessuali sul proprio corpo in conseguenza delle altrui "prestazioni vocali". *Cass., sez. III, 20 giugno 2012 - 31 agosto 2012, n. 33546, CED 253170*

■ 3 - Esercizio di una casa di prostituzione.

Ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 3 n. 1 della legge n. 75 del 1958, la nozione di "casa di prostituzione" implica necessariamente la presenza di una pluralità di persone esercenti il meretricio, con facoltà per chiunque ne abbia conoscenza di poter accedere liberamente in quel luogo. *Cass., sez. III, 27 novembre 2014 - 27 marzo 2015, n. 13005, CED 262856*

La nozione di casa di prostituzione di cui all'articolo 3 n. 1 l. 20 febbraio 1958 n. 75 non richiede né struttura organizzata né predisposizione di locali, ma solo che vi sia un luogo chiuso e noto dove chiunque possa accedere per ottenere prestazioni sessuali retribuite. *Cass., 31 gennaio 1997, Le Rose, CP 98, 2134*

L'esercizio di casa di prostituzione può consistere in quello di **immobili di modesta estensione**, con organizzazione ed attrezzatura limitata, sempre che consenta in modo pervasivo convegni sessuali tra persone. *Cass., 9 luglio 1985, Scalici, CP 6, 1858 - In senso conforme: Cass., 16 dicembre 1981, Losito, ivi 83, 1214*

Per aversi casa di prostituzione non sono necessarie organizzazioni ed attrezzature particolari, essendo sufficiente uno spazio circoscritto con limitata predisposizione di servizi, che consentono l'esplicazione di convegni sessuali tra persone disposte a prostituirsi e persone che possono accedervi indiscriminatamente, in modo da caratterizzare l'abituale destinazione del luogo all'esercizio della prostituzione. Tuttavia tali requisiti sono necessari soltanto ai fini del reato di esercizio di casa di prostituzione (articolo 3 n. 1 l. 20 febbraio 1958, n. 75) e non già per la sussistenza del reato previsto dall'art. 3 n. 2 della stessa legge (locazione a scopo di esercizio di casa di prostituzione), essendo sufficiente, per la configurabilità di quest'ultimo reato, la consapevolezza della finalità della locazione, e cioè dell'uso cui l'immobile si intende destinare. *Cass., 26 gennaio 1983, Donato, CP 84, 1536*

Per integrare il concetto di "casa di prostituzione", cui fa riferimento l'art. 3 nn. 1 e 2 l. 20 febbraio 1958, n. 75, è necessario un minimo, anche rudimentale, di organizzazione della prostituzione; il che implica l'esistenza di una pluralità di persone esercenti il meretricio. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la suprema Corte ha escluso che fosse configurabile il reato di locazione di immobile a scopo di esercizio di una casa di prostituzione, previsto dall'articolo 3 n. 2, l. n. 75 del 1958, in un caso in cui la locazione aveva avuto ad oggetto un immobile destinato all'esercizio dell'attività di prostituzione da parte della sola locataria). *Cass., 19 maggio 1999, Campanella, RP 99, 875 V. anche sub § 3.*

La sussistenza del delitto di esercizio di una casa di prostituzione, di cui all'articolo 3 n. 1 l. 20 febbraio 1958 n. 75, non è escluso dalla fraudolenta cessione dell'appartamento (o locale) a titolo di sublocazione. *Cass., 26 febbraio 1985, Lucignano, CP 86, 1181*

Vi è compartecipazione all'esercizio della casa di prostituzione anche quando la locataria (o la sublocataria) eserciti essa stessa la prostituzione e corrisponda al titolare dei locali parte dei suoi proventi e di quelli di altre persone che ivi esercitino tale mestiere. *Cass., 18 ottobre 1978, Romano, CP 80, 559*

Il reato di esercizio di casa di meretricio può concorrere con quello di sfruttamento della prostituzione quando l'esercente della casa percepisca, oltre le somme costituenti il compenso per l'attività di tenentario, altri vantaggi economici o utilità derivanti dai guadagni che la prostituta ricava dall'esercizio del suo mestiere. (Nella specie, la suprema Corte ha ritenuto che lo sfruttamento fosse pacificamente configurabile poiché dalla decisione del tribunale si evinceva che gli imputati percepivano una quota parte sulle prestazioni sessuali delle donne e, quindi, avevano una chiara cointeressenza nell'attività espletata, ben oltre i limiti del compenso per la utilizzazione delle attrezzature e della struttura, non determinata in modo netto e preciso, ma in riferimento alle singole prestazioni). *Cass., 11 aprile 1995, Bellia, GP 96, II, 314*

Il concorso del reato di favoreggiamento della prostituzione con il reato di esercizio di una casa di prostituzione è escluso solo se trattasi di "unico contesto d'azione". (Nella specie la suprema Corte ha ritenuto il concorso poiché la predisposizione delle condizioni per l'esercizio della prostituzione — servizio di pulizia e somministrazione di vitto — e soprattutto l'attività di collaboratrice dell'imputata che teneva i contatti con la prostituta, predisponendo i turni, riceveva i clienti, costituivano fatti di interposizione personale idonei a facilitare l'esercizio della prostituzione, sicché difettava l'unicità contestuale d'azione richiesta per escludere il

concorso tra i reati indicati). Cass., 23 ottobre 1990, Cosma, CP 92, 1605

Il delitto di **favoreggiamento dell'altrui prostituzione non può concorrere con l'esercizio di una casa di prostituzione** poiché quest'ultimo reato implica sempre una certa facilitazione, che si offre ad una o più prostitute per svolgere la loro attività, con la messa a disposizione dei locali. L'azione, infatti, che è propria del reato di favoreggiamento, costituisce un *minus* attraverso cui necessariamente passa quella costitutiva dell'esercizio di una casa di prostituzione e conseguentemente, per il principio dell'assorbimento, nel più rimane compreso il meno. Ricorre, pertanto, nella specie non l'ipotesi del concorso ideale di reati (pluralità di reati e unità di azioni), ma quella del concorso di norme sotto il profilo della progressione criminosa. Cass., 24 giugno 1983, Saracino, CP 84, 2058

Il reato di favoreggiamento della prostituzione costituisce un *minus* rispetto all'esercizio di una casa di meretricio e pertanto il primo viene assorbito nel secondo; tale principio non è però applicabile qualora le due imputazioni non si riferiscono ad un unico contesto d'azione. Cass., 21 giugno 1983, Annarumma, CP 84, 2272

■ 4 – Locazione a scopo di esercizio di una casa di prostituzione.

L'articolo 3 n. 2 l. 20 febbraio 1958 n. 75, punisce non solo il proprietario ma anche l'**amministratore** della casa che viene data in locazione a scopo di esercizio di una casa di prostituzione. Il termine amministratore comprende chiunque abbia la disponibilità della casa in locazione a scopo di esercizio di casa di prostituzione, e quindi anche il locatario che subaffitti la casa a tale scopo. Cass., 26 gennaio 1983, Donato, CP 84, 1536

Ai fini della configurabilità del reato di locazione di immobile a scopo di esercizio di una casa di prostituzione, di cui all'art. 3 n. 2 l. 20 febbraio 1958, n. 75, è sufficiente la **consapevolezza della finalità della locazione**. Infatti, mentre non si richiede, sotto il profilo oggettivo, il requisito relativo alla predisposizione di servizi per l'esplicazione di convegni sessuali, necessario soltanto ai fini del reato di esercizio di casa di prostituzione, nemmeno occorre, sotto il profilo soggettivo, che la locazione sia realizzata con la volontà cosciente che si ponga in essere da parte del conduttore quell'attività di meretricio organizzata come casa di prostituzione, ma basta la conoscenza della destinazione dell'immobile accertata sulla base di elementi probatori univoci e logicamente concludenti. Cass., 4 novembre 1987, Verderosa, CP 89, 157

Il concorso tra il reato di favoreggiamento della prostituzione con il reato di locazione di immobile al fine di esercizio di una casa di prostituzione è configurabile quando le condotte realizzate non si svolgano in un unico contesto e non consistano in attività strettamente correlate alla destinazione dell'abitazione all'esercizio del meretricio. (Fattispecie nella quale il locatore ha posto in essere condotte eccedenti quelle necessarie ad **adibire l'abitazione al fine di esercizio di una casa di prostituzione**, pubblicando sulla stampa avvisi e predisponendo apparati telefonici idonei a raccogliere gli appuntamenti). Cass., sez. III, 20 dicembre 2002 - 27 gennaio 2003, n. 3874, CED 223550

V. anche *sub* § 2.

■ 5 – Tolleranza abituale.

Il reato di tolleranza abituale della prostituzione, previsto dal

articolo 3 n. 3 l. 20 febbraio 1958, n. 75, punisce le

persone che si prostituiscono. Cass., 23 ottobre 1990, Cosma, CP 92, 1605
 La fattispecie criminosa prevista dall'art. 3 n. 3 l. 20 febbraio 1958, n. 75, è integrata non da episodi atteggiamenti, da un soggetto qualificato nella norma, di permesso all'uso dei locali **ma da un comportamento tollerante contraddistinto dalla nota dell'abitudine**. A tal fine è sufficiente anche una durata limitata nel tempo dell'attività gestionale, purché apprezzabile sotto il profilo della reiterazione della permissività colpevole. Cass., 9 giugno 1982, Albresì, CP 83, 1685

Il reato di tolleranza abituale dell'altrui prostituzione commesso dal titolare di un esercizio alberghiero non esige la continuità della condotta, ma implica la sola reiterazione, per un tempo apprezzabile, del comportamento permissivo del gestore, idoneo a consentire che le persone alloggianti nell'albergo svolgano attività di prostituzione, dovendosi, per contro, configurare il reato di favoreggiamento della prostituzione, laddove il suddetto comportamento sia caratterizzato dalla mera occasionalità. Cass., sez. III, 24 maggio 2007 - 24 settembre 2007, n. 35384, CED 237535

Non integra il reato di tolleranza abituale dell'altrui prostituzione, il consenso prestato saltuariamente dal gestore di un esercizio alberghiero all'utilizzo sporadico dei locali dell'albergo per esercitarvi la prostituzione, ma occorre che la condotta tollerante abbia una durata apprezzabile nel tempo. Cass., sez. III, 23 novembre 2004 - 14 febbraio 2005, n. 5457, CED 230844

Il **reato di tolleranza abituale dell'altrui prostituzione** commesso dal titolare di un esercizio alberghiero non esige la continuità della condotta, ma **implica la sola reiterazione, per un tempo apprezzabile, del comportamento permissivo del gestore**, idoneo a consentire che le persone alloggianti nell'albergo svolgano attività di meretricio. (Fattispecie nella quale è stato ritenuto integrato il reato nonostante i rapporti mercenari ammontassero al 2% delle complessive presenze registrate nella struttura ricettiva). Cass., sez. III, 16 febbraio 2012 - 1 marzo 2012, n. 8037, CED 252760

Il reato di tolleranza abituale dell'altrui prostituzione di cui all'art. 3 n. 3 l. 20 febbraio 1958, n. 75 sussiste indipendentemente dal numero delle persone che il proprietario o gerente dell'albergo tollerati siano presenti nell'albergo stesso ai fini di esercitare la prostituzione. Cass., 24 ottobre 1978, Allesina, CP 80, 916

I reati di favoreggiamento della prostituzione e di abituale tolleranza, nell'interno di un locale pubblico gestito, di un'attività di prostituzione non richiedono che l'agente presenzi all'adescamento o alla pubblica offerta di meretricio, essendo sufficiente la coscienza e la volontà di favorire comunque la prostituzione altrui, nel primo, e di tollerare quest'ultima nel proprio locale, nel secondo. Cass., 22 febbraio 1988, Gessa, RP 88, 941

La perdita della licenza di esercizio, che consegue al delitto di tolleranza abituale della prostituzione, avendo — per la finalità preventiva perseguita e per l'automaticità dell'applicazione — natura giuridica di pena accessoria perpetua esclude l'applicabilità del condono quando questo si riferisca soltanto alle pene accessorie temporanee, deve essere applicata in ogni stato e grado del processo, è sospendibile condizionatamente. Cass., 7 novembre 1990, Cappuccini, FI 92, II, 223

Nel delitto di tolleranza abituale della prostituzione resta assorbita la più generale ipotesi di favoreggiamento di cui all'art. 3, n. 8 della l. n. 75 del 1958, norma di chiusura che si configura in relazione ad ogni interposizione personale diretta a procurare in qualsiasi modo condizioni favorevoli all'esercizio della prostituzione. Cass., sez. III, 3 luglio 2005 - 22 settembre 2005, n. 33799